Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 28 settembre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. **613**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi della Tuscia di Viterbo Pag. 8099

Errata-corrige al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 1241: « Primo elenco suppletivo dei beni patrimoniali disponibili dello Stato da trasferire alla regione autonoma della Sicilia ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 163 del 14 giugno 1984). Pag. 8108

DECRETI MINISTERIALI

Ministero della sanità

DECRETO 17 settembre 1984.
Autorizzazione all'ospedale « SS. Antonio e Biagio », U.S.L. n. 70, di Alessandria all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico. Pag. 8108

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 15 settembre 1984.
Proroga, sino al 31 agosto 1986, del decreto ministeriale 28 novembre 1980 che stabilisce le condizioni e le modalità di impiego delle resine scambiatrici di joni per la elaborazione di mosto concentrato rettificato Pag. 8109

DECRETO 15 settembre 1984.
Determinazione delle zone viticole entro le quali può essere effettuato, dai produttori di vino da tavola o di v.q.p.r.d., l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uva, del mosto di uva parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione per la campagna vitivinicola 1984-85 Pag. 8109

Ministero del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 8 agosto 1984.
Impegno della somma complessiva di lire 21,050 miliardi a favore delle regioni interessate ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Fondo sanitario nazionale - spese per l'attrezzatura e l'attivazione delle strutture ospedaliere regionali già completate - residui 1983) . . . . . Pag. 8110

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 26 aprile 1984, n. **614**.
Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Napoli . . . . Pag. 8110

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 8111

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli Pag. 8116

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 8118

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 8118

Avviso di rettifica al comunicato concernente vacanze di insegnamenti da coprire mediante trasferimento. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 246 del 6 settembre 1984) . . . . Pag. 8118

Ministero delle finanze: Bollettino ufficiale della lotteria di Venezia. (Manifestazione 2 settembre 1984) Pag. 8118

Comitato interministeriale dei prezzi: Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria) . . . . Pag. 8119

Regione toscana: Provvedimenti concernenti le acque minerali . . . . Pag. 8119

CONCORSI ED ESAMI

Senato della Repubblica: Diario della prova preliminare di dattilografia del concorso pubblico a quaranta posti di coadiutore parlamentare nel ruolo del personale della carriera esecutiva . . . . Pag. 8120

Ministero della pubblica istruzione: Diario e sedi di esame della prova scritta del concorso, per esami e titoli, a centottantasette posti di direttore didattico . . . Pag. 8120

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Avviso di rettifica al concorso pubblico, per titoli, a due posti di commesso nel ruolo della carriera ausiliaria del personale dell'amministrazione centrale. (Concorso pubblicato nel supplemento ordinario - concorsi - n. 1 alla « Gazzetta Ufficiale » n. 228 del 20 agosto 1984) . . Pag. 8120

Cassa nazionale del notariato:

Concorso pubblico, per esami, ad un posto nella qualifica di assistente tecnico del ruolo tecnico presso l'ufficio gestione del patrimonio immobiliare . . . . . . Pag. 8120

Concorso pubblico, per esami, a quattro posti nella qualifica di assistente del ruolo amministrativo, riservato a coloro che sono in possesso del diploma di ragioniere. Pag. 8120

REGIONI

Regione Puglia

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1984, n. **36.**

Norme concernenti l'igiene e sanità pubblica ed il servizio farmaceutico . . . . Pag. 8121

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1984, n. **50.**

Delega dell'esercizio delle funzioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità . . . . . . Pag. 8125

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1984, n. **51.**

Modificazioni alla legge regionale 6 settembre 1982, n. 73, concernente interventi di preformazione professionale e per l'inserimento al lavoro delle persone handicappate. Pag. 8126

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1984, n. **52.**

Trattamento previdenziale del personale regionale proveniente dall'ex Ente Maremma . . . . Pag. 8126

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1984, n. **53.**

Modifica dell'art. 2, comma secondo, della legge regionale 13 agosto 1984, n. 52, in materia di trattamento previdenziale del personale proveniente dall'ex Ente Maremma. Pag. 8127

Avviso di rettifica alla legge regionale 7 maggio 1984, n. 27: « Norme transitorie per l'adeguamento dei criteri di erogazione dell'assistenza agli orfani dei lavoratori per l'anno 1984 ». (Legge pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 26 del 16 maggio 1984 e riprodotta nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 220 del 10 agosto 1984) . . . . Pag. 8127

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 268 DEL 28 SETTEMBRE 1984:

Ministero del tesoro: Situazione del bilancio dello Stato al 31 dicembre 1983.

(4942)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. **613**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi della Tuscia di Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università della Tuscia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, n. 549, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università della Tuscia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università della Tuscia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 12 a 19 compresi, relativi al corso di laurea in scienze agrarie, sono soppressi e sostituiti come segue, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Laurea in scienze agrarie

Art. 12. — La durata del corso degli studi è di cinque anni.

Il corso di studi è articolato nei seguenti tre indirizzi: « produzione vegetale », « tecnico-economico » e « zootecnico ». Lo studente è tenuto a scegliere l'indirizzo non oltre il termine del secondo anno.

Discipline comuni a tutti gli indirizzi:

1) anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici;
2) chimica agraria vegetale;
3) botanica generale;
3,5) botanica sistematica (semestrale);
4,5) chimica;
5,5) chimica del suolo;
6,5) fisica;
7,5) genetica agraria;
8,5) istituzioni di economia e di statistica agraria;
9,5) matematica;
10) zoologia generale agraria (semestrale);
11) agronomia generale;
12) coltivazioni arboree;
13) coltivazioni erbacee;
14) costruzioni rurali e topografia;
15) economia e politica agraria;
16) estimo rurale e contabilità;
17) industrie agrarie;
17,5) istituzioni di entomologia agraria (semestrale);
18) istituzioni di microbiologia agraria (semestrale);
18,5) istituzioni di patologia vegetale (semestrale);
19,5) meccanica e meccanizzazione agricola;
20,5) zootecnica;

— accertamento della conoscenza di almeno una delle seguenti lingue straniere: francese, inglese, russa, spagnola e tedesca, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, da effettuarsi prima dell'assegnazione della tesi di laurea, con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

La disciplina chimica, comune a tutti gli indirizzi, è sostituita negli indirizzi « produzione vegetale » e « zootecnico » da due insegnamenti semestrali, uno di chimica generale ed inorganica, il secondo di chimica organica.

Discipline caratterizzanti gli indirizzi:

Indirizzo di « produzione vegetale »:

— arboricoltura generale (in sostituzione di « coltivazioni arboree »);
21) arboricoltura speciale (semestrale) (**);
— coltivazioni erbacee speciali (**) (in sostituzione di « coltivazioni erbacee »);
22) fisiologia delle piante coltivate;
22,5) entomologia agraria (in sostituzione di « istituzioni di entomologia agraria »);
23) irrigazione e drenaggio (semestrale) (**);
23,5) microbiologia agraria (in sostituzione di « istituzioni di microbiologia agraria »);
24,5) miglioramento genetico delle piante agrarie;
25) orticoltura (semestrale) (**);
25,5) patologia vegetale (in sostituzione di « istituzioni di patologia vegetale »).

Indirizzo « tecnico-economico »:

21,5) economia agraria (in sostituzione di « economia e politica agraria »);
— politica agraria (in sostituzione di « economia e politica agraria »);
22) entomologia agraria (in sostituzione di « istituzioni di entomologia agraria »);
23) estimo rurale (in sostituzione di « estimo rurale e contabilità »);
— contabilità e tecnica amministrativa delle imprese in agricoltura (in sostituzione di « estimo rurale e contabilità »);

(**) Discipline che in determinati orientamenti possono essere sostituite dalla facoltà con corsi a svolgimento più ampio, purché attivate ed afferenti alla stessa area disciplinare, fermo restando in 31 il numero complessivo delle annualità.

24) economia del mercato dei prodotti agricoli;
25) idraulica agraria;
— meccanizzazione agricola (in sostituzione di « meccanica e meccanizzazione agricola»);
25,5) patologia vegetale (in sostituzione di « istituzioni di patologia vegetale »).

Indirizzo « zootecnico »:

21,5) fisiologia degli animali in produzione zootecnica;
22) foraggicoltura (semestrale);
22,5) microbiologia agraria (in sostituzione di « istituzioni di microbiologia agraria »);
23,5) nutrizione e alimentazione animale;
— zootecnica generale e miglioramento genetico (in sostituzione di « zootecnica »);
24,5) zootecnica speciale, I;
25,5) zootecnica speciale, II.

Orientamenti:

ogni indirizzo è articolato in « orientamenti » stabiliti dalla facoltà nel manifesto annuale in base agli insegnamenti attivati. Ciascun orientamento viene definito da un gruppo di discipline, il cui numero concorre al raggiungimento di complessive 31 annualità, scelto dallo studente fra gruppi predisposti dalla facoltà.

Art. 13 - *Laurea.* — Lo studente per accedere all'esame di laurea dovrà aver seguito i corsi e superato gli esami relativi a 31 discipline annuali o equivalenti (due discipline semestrali equivalgono ad una annuale), avere elaborato una tesi di laurea derivante da ricerca o progettazione o sperimentazione originali ed aver effettuato un tirocinio pratico-applicativo della durata minima da tre a sei mesi presso aziende della facoltà o aziende riconosciute dalla facoltà con apposite convenzioni ed indicate nel manifesto annuale degli studi.

Art. 14. — Tutti gli insegnamenti impartiti nella facoltà constano di lezioni teoriche e di esercizi pratici e possono essere integrati da visite ad opifici, impianti industriali e da esercitazioni in campagna. Gli esami di profitto sono orali e possono essere integrati da prove scritte, da prove pratiche e da applicazioni di disegno. Il voto però è complessivo. Il profitto, per il disegno, può essere desunto dalle prove grafiche fornite dallo studente durante l'anno.

Art. 15. — L'esame di laurea consiste in una discussione orale relativa alla tesi di laurea.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze agrarie con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

Art. 16. — Elenco in ordine alfabetico delle discipline del corso di laurea in scienze agrarie:

A

Acarologia agraria
Acquicoltura
Agricoltura e sviluppo economico
Agrometeorologia
Agrometeorologia e climatologia
Agronomia
Agronomia generale
Agronomia generale e coltivazioni erbacee
Agronomia montana
Agronomia tropicale e sub-tropicale
Agrumicoltura
Algologia
Allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio
Alpicoltura (prati, pascoli e colture di montagna)
Analisi chimico-agrarie
Analisi chimico-biologica degli alimenti zootecnici
Analisi contabile in agricoltura
Analisi dei residui di fitofarmaci
Analisi dei prodoti alimentari
Analisi dei sistemi produttivi
Anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici
Anatomia vegetale
Antiparassitari agricoli
Apicoltura
Apicoltura e bachicoltura
Applicazioni fitoiatriche
Approvvigionamenti e industrie degli alimenti di origine animale
Approvvigionamento dei prodotti agricoli e alimentari
Approvvigionamento energetico in agricoltura
Approvvigionamento idrico per l'agricoltura
Arboricoltura generale
Arboricoltura speciale
Architettura rurale
Aridocoltura
Assetto del territorio agricolo e forestale
Avicoltura

B

Bachicoltura
Batteriologia fitopatologica
Biochimica
Biochimica agraria
Biochimica degli alimenti
Biochimica del suolo
Biochimica industriale
Biochimica vegetale
Biochimica zootecnica
Biofisica
Biologia agraria
Biologia cellulare
Biologia generale
Biologia, produzione e tecnologia delle sementi
Biomatematica
Biotecnologia dei microrganismi fotosintetici
Biotecnologia delle fermentazioni
Botanica
Botanica agraria
Botanica forestale
Botanica generale
Botanica sistematica

C

Cartografia e fotointerpretazione agricola
Catasto terreni e fabbricati
Cerealicoltura
Chimica
Chimica agraria
Chimica agraria vegetale
Chimica analitica agraria
Chimica analitica e strumentale
Chimica degli antiparassitari
Chimica dei composti umici
Chimica e biochimica dei fitofarmaci e dei fitoregolatori
Chimica del suolo
Chimica della fertilizzazione

Chimica delle acque per uso irriguo
Chimica delle fermentazioni
Chimica delle sostanze naturali
Chimica e tecnologia degli aromi alimentari
Chimica forestale
Chimica generale ed inorganica
Chimica lattiero-casearia
Chimica organica
Chimica propedeutica I per agraria
Chimica propedeutica II per agraria
Citologia ed embriologia vegetale
Citogenetica vegetale
Citogenetica zootecnica
Citotassonomia vegetale
Classificazione agronomica e cartografia dei suoli
Climatologia
Climatologia e geopedologia
Coltivazione delle specie aromatiche e medicinali
Coltivazione e conservazione dei foraggi
Coltivazioni arboree
Coltivazioni arboree da legno e da frangivento
Coltivazioni erbacee
Coltivazioni erbacee delle regioni tropicali e sub-tropicali
Coltivazioni erbacee speciali
Coltivazioni legnose ornamentali
Colture erbacee industriali
Colture protette
Commercio internazionale dei prodotti agricoli
Complementi di costruzioni rurali
Complementi di idraulica agraria
Complementi di meccanica agraria
Coniglicoltura e allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio
Contabilità e tecnica amministrativa delle imprese in agricoltura
Controllo degli inquinamenti in agricoltura
Controllo delle attività vegetative e riproduttive in arboricoltura
Controllo e climatizzazione degli ambienti agricoli
Cooperazione ed associazione in agricoltura
Costruzioni ed impianti per coltivazioni protette
Costruzioni rurali
Costruzioni rurali ed elementi di topografia
Costruzioni rurali e topografia
Costruzioni stradali forestali ed agrarie
Costruzioni zootecniche

D

Danni alle colture da avversità atmosferiche
Demografia zootecnica
Detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari
Diagnostica e terapia fitopatologica
Diagnostica e terapia fitovirologica
Difesa degli alimenti dagli animali infestanti
Difesa e conservazione del suolo
Diritto agrario
Diritto agrario pubblico
Diritto regionale
Disegno tecnico e materiali
Diserbanti

E

Ecofisiologia vegetale
Ecologia agraria
Ecologia ed epidemiologia dei virus vegetali
Ecologia forestale
Ecologia microbica
Ecologia vegetale agraria
Ecologia zootecnica
Econometria agraria
Economia agraria
Economia degli investimenti pubblici e privati in agricoltura
Economia del mercato dei mezzi tecnici in agricoltura
Economia del mercato dei prodotti agricoli
Economia del mercato dei prodotti forestali
Economia del mercato dei prodotti zootecnici
Economia del mercato fondiario
Economia della meccanizzazione in agricoltura
Economia della produzione ittica
Economia delle industrie agro-alimentari
Economia e pianificazione dei Paesi tropicali e subtropicali
Economia e politica agraria
Economia e politica forestale
Economia ed estimo forestale
Economia montana e forestale
Elementi di fisica
Elementi di matematica
Elementi di meccanica applicata alle macchine agricole
Elementi di patologia vegetale
Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni
Elettrificazione agricola
Enologia
Entomologia agraria
Entomologia agraria generale
Entomologia agraria speciale
Entomologia agraria tropicale e sub-tropicale
Entomologia delle piante ortensi, da fiore e ornamentali
Entomologia forestale
Entomologia forestale tropicale e sub-tropicale
Entomologia frutticola
Entomologia medica
Entomologia merceologica
Entomologia urbana
Entomologia veterinaria
Enzimologia
Epidemiologia e previsione delle malattie delle piante
Ergotecnica e organizzazione aziendale
Ergotecnica, infortunistica ed organizzazione del lavoro in agricoltura
Erosione e conservazione del suolo
Esercitazioni di analisi chimica dei prodotti alimentari
Estimo forestale e contabilità
Estimo rurale
Estimo rurale e contabilità
Etnologia ed etnografia zootecnica
Etologia degli animali in produzione zootecnica

F

Fertilità del suolo e nutrizione delle piante
Finanziamento e credito in agricoltura
Fisica
Fisica del terreno agrario
Fisica tecnica
Fisica tecnica applicata all'agricoltura
Fisiologia degli animali in produzione zootecnica
Fisiologia delle piante coltivate
Fisiologia e tecnica della riproduzione animale

Fisiologia post-raccolta dei prodotti frutticoli
Fisiologia post-raccolta dei prodotti ortofloricoli
Fisiologia vegetale
Fisiopatologia degli animali in produzione zootecnica
Fisiopatologia vegetale
Fitofarmaci
Fitogeografia ed ecologia vegetale
Fitoiatria
Fitomizologia
Fitopatie da frigoconservazione
Fitopatie non parassitarie
Fitormoni e fitoregolatori in arboricoltura
Fitormoni e fitoregolatori in ortofloricoltura
Fitosociologia
Fitotossicità degli inquinanti ambientali
Flora mellifera ed impollinazione
Floricoltura
Fondamenti di chimica agraria
Fondamenti di idrotecnica per l'agricoltura
Foraggicoltura
Frutticoltura
Frutticoltura protetta
Frutticoltura tropicale e sub-tropicale

G

Genesi, classificazione e cartografia dei suoli
Genetica agraria
Genetica biometrica
Genetica dei microrganismi
Genetica di microrganismi di interesse agrario
Genetica della produzione sementiera
Geobotanica
Geologia applicata
Geopedologia

I

Idraulica agraria
Idrologia agraria
Idrologia e pianificazione delle risorse idriche (facoltà di agraria)
Igiene degli allevamenti e profilassi
Igiene per l'industria alimentare
Immunogenetica zootecnica
Impianti aziendali
Industrie agrarie
Industrie alimentari dei prodotti di origine animale
Industrie chimico-forestali
Infestanti del legname
Infrastrutture territoriali agrarie e forestali
Ingegneria ambientale dei sistemi agricoli e forestali
Ingegneria zootecnica
Interazione macchine e prodotti agricoli
Irrigazione e drenaggio
Ispezione degli alimenti di origine animale
Ispezione fitosanitaria dei prodotti annonari vegetali
Istituzioni di agricoltura
Istituzioni di economia
Istituzioni di economia politica
Istituzioni di economia e di statistica agraria
Istituzioni di entomologia agraria
Istituzioni di genio rurale
Istituzioni di microbiologia agraria
Istituzioni di patologia vegetale
Istituzioni di statistica economico-agraria
Istituzioni di tecnologie alimentari
Istituzioni e servizi internazionali in agricoltura

L

Legislazione agraria
Legislazione alimentare
Legislazione forestale
Legislazione zootecnica
Lotta alle malerbe
Lotta biologica e integrata
Lingua francese
Lingua inglese
Lingua russa
Lingua spagnola
Lingua tedesca

M

Macchine agricole
Macchine ed automatismi per l'irrigazione
Macchine ed impianti di industrie agro-alimentari
Macchine per la sistemazione dei terreni agricoli
Malattie delle colture industriali da legno
Manipolazioni genetiche degli organismi di interesse agrario
Matematica
Materiali e tecnica delle costruzioni rurali
Meccanica agraria
Meccanica del suolo ed interazione macchina-terreno
Meccanica e meccanizzazione agricola
Meccanizzazione agricola
Meccanizzazione agricolo-forestale
Meccanizzazione degli impianti zootecnici
Meccanizzazione delle colture tropicali e sub-tropicali
Metodi di lotta chimica contro le crittogame
Metodi numerici e statistici applicati all'agricoltura
Metodi statistici in economia agraria
Metodologia dell'assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura
Metodologia della pratica estimativa
Metodologia sperimentale in agricoltura
Metodologia statistica sperimentale in agricoltura
Metodologia statistica in agricoltura
Metodologie avanzate di selezione genetica
Metodologie di gestione della meccanizzazione agricola
Metodologie di selezione per la resistenza genetica alle avversità
Micologia
Micologia agraria
Micologia fitopatologica
Microbiologia agraria
Microbiologia degli alimenti di origine animale
Microbiologia dei prodotti alimentari
Microbiologia del terreno
Microbiologia dell'apparato digerente degli animali
Microbiologia delle acque
Microbiologia enologica
Microbiologia forestale
Microbiologia generale
Microbiologia industriale
Microbiologia lattiero-casearia
Microbiologia marina
Miglioramento genetico degli alberi forestali
Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica
Miglioramento genetico delle piante agrarie
Miglioramento genetico delle piante legnose da frutto
Mineralogia del suolo
Mineralogia e geologia

Modellistica e programmazione delle aziende in agricoltura
Motori e trattrici agricole
Mutagenesi e differenziamento nelle piante

N

Nematologia agraria
Neuroendocrinologia degli animali in produzione zootecnica
Nutrizione ed alimentazione animale
Nutrizione minerale delle piante

O

Ovicoltura
Ordinamento e gestione delle industrie zootecniche
Organizzazione del lavoro in agricoltura
Organizzazione di mercato dei prodotti agricolo-alimentari
Organizzazione e gestione dell'azienda agraria
Orticoltura
Orticoltura e floricoltura
Orticoltura e floricoltura tropicale e sub-tropicale

P

Paesaggistica, parchi e giardini
Parassitologia
Parassitologia animale dei vegetali
Pascoli e foraggere tropicali e sub-tropicali
Patologia apicola
Patologia dei prodotti e delle derrate agrarie
Patologia del legno e derivati
Patologia delle colture protette
Patologia delle piante da frutto
Patologia delle piante ornamentali e da fiore
Patologia delle piante ortensi
Patologia delle piante tropicali e sub-tropicali
Patologia delle sementi
Patologia generale delle piante
Patologia vegetale
Patologia vegetale forestale
Pedologia
Pedologia forestale
Pedologia tropicale e sub-tropicale
Pianificazione agricola ed organizzazione del territorio
Pianificazione e gestione delle risorse idriche
Pianificazione e gestione economica del territorio
Pianificazione e programmazione economica in agricoltura
Piante ornamentali
Piante parassitarie e nocive alle colture agrarie
Politica agraria
Politica agraria comparata
Politica agraria della Comunità economica europea
Pomologia
Principi di economia agraria
Principi e metodi di applicazione della lotta chimica contro gli insetti
Prodotti chimici di uso agrario
Produzione delle sementi ortive e floreali
Programmazione economica in agricoltura ed utilizzazione delle risorse
Propagazione e vivaismo in orticoltura e floricoltura
Proprietà fisico-meccaniche dei prodotti agricoli ed alimentari
Protezione della natura e riassetto del paesaggio

R

Residui e additivi alimentari
Resistenza alle malattie e selezione sanitaria delle piante
Ricerca operativa in agricoltura
Ricerca di mercato in agricoltura
Riordinamento fondiario
Risorse genetiche agrarie

S

Servizi fitopatologici, norme fitosanitarie e quarantena
Sistematica ed ecologia delle piante ortive e ornamentali
Sistemazione idraulica e difesa del suolo
Sistemazioni idraulico-forestali
Sistemi agricoli comparati
Sociologia rurale
Statistica agraria
Storia dell'agricoltura

T

Tappeti erbosi
Tecnica agronomica dell'irrigazione
Tecnica agronomica della fertilizzazione
Tecnica degli impianti di riscaldamento e frigoriferi per l'agricoltura
Tecnica degli impianti irrigui
Tecnica del diserbo
Tecnica della bonifica
Tecnica della bonifica e dell'irrigazione
Tecnica della coltivazione dei funghi
Tecniche delle applicazioni frigorifere
Tecnica mangimistica
Tecnica vivaistica
Tecniche delle colture irrigue
Tecniche di lotta antiparassitaria
Tecniche di lotta biologica
Tecniche di protezione delle colture
Tecniche di valutazione delle malattie delle piante
Tecnologia birraria
Tecnologia degli olii, grassi e derivati
Tecnologia dei cereali e derivati
Tecnologia dei prodotti agrumari
Tecnologia dei prodotti alimentari tropicali e sub-tropicali
Tecnologia del condizionamento e della distribuzione
Tecnologia della conservazione dei prodotti agricoli
Tecnologia delle bevande alcooliche
Tecnologia delle conserve alimentari
Tecnologia delle fermentazioni
Tecnologia delle produzioni bovine
Tecnologia delle produzioni equine
Tecnologia delle produzioni ovine e caprine
Tecnologia delle produzioni suine
Tecnologia di conservazione e di trasformazione della frutta
Tecnologia lattiero-casearia
Tecnologia saccarifera dell'amido e derivati
Tecnologie alimentari (operazioni fondamentali, processi)
Tecnologie chimico-agrarie
Tecnologie fisiche in agricoltura
Topografia, fotogrammetria e cartografia
Topografia rurale
Tossine e micotossine di parassiti vegetali
Trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli

Trasformazioni montane e rimboschimento
Trattamento dei sottoprodotti degli effluenti e approvvigionamento delle acque
Tecnologie energetiche per l'agricoltura

U

Urbanistica rurale
Uso e riciclo delle biomasse in agricoltura

V

Valore alimentare e qualità degli ortaggi
Valutazioni ed amministrazione forestali
Valutazioni morfo-funzionali degli animali in produzione zootecnica
Viabilità rurale
Virologia vegetale
Virologia vegetale molecolare
Virosi delle colture mediterranee
Viticoltura

Z

Zoocolture
Zooeconomia
Zoologia agraria
Zoologia agraria generale
Zoologia forestale
Zoologia forestale, venatoria e acquicoltura
Zoologia generale agraria
Zootecnica
Zootecnica generale
Zootecnica generale e miglioramento genetico
Zootecnica montana
Zootecnica speciale I
Zootecnica speciale II
Zootecnica tropicale e sub-tropicale

Elenco delle predette discipline del corso di laurea in scienze agrarie suddivise per aree disciplinari:

Area n. 1 — AGRONOMIA

Agrometeorologia
Agrometeorologia e climatologia
Agronomia
Agronomia generale
Agronomia generale e coltivazioni erbacee
Agronomia montana
Agronomia tropicale e sub-tropicale
Alpicoltura (prati, pascoli e colture di montagna)
Aridocoltura
Biologia, produzione e tecnologia delle sementi
Cerealicoltura
Classificazione agronomica e cartografia dei suoli
Climatologia
Coltivazione e conservazione dei foraggi
Coltivazioni erbacee
Coltivazioni erbacee speciali
Coltivazioni erbacee delle regioni tropicali e sub-tropicali
Colture erbacee industriali
Ecologia agraria
Ecologia vegetale agraria
Fisica del terreno agrario
Foraggicoltura
Istituzioni di agricoltura
Lotta alle malerbe
Metodologia sperimentale in agricoltura
Metodologia statistica e sperimentale in agricoltura
Pascoli e foraggere tropicali e sub-tropicali
Tecnica agronomica dell'irrigazione
Tecnica agronomica della fertilizzazione
Tecnica del diserbo
Tecnica delle colture irrigue

Area n. 2 — BOTANICA

Algologia
Anatomia vegetale
Biologia agraria
Biologia cellulare
Biologia generale
Botanica
Botanica agraria
Botanica forestale
Botanica generale
Botanica sistematica
Cartografia e fotointerpretazione agricola
Citologia ed embriologia vegetale
Citotassonomia vegetale
Ecofisiologia vegetale
Ecologia forestale
Fisiologia delle piante coltivate
Fisiologia vegetale
Fitogeografia ed ecologia vegetale
Fitosociologia
Geobotanica
Ingegneria ambientale dei sistemi agricoli e forestali
Protezione della natura e riassetto del paesaggio

Area n. 3 — CHIMICA AGRARIA

Analisi chimico-agrarie
Analisi dei residui di fitofarmaci
Biochimica agraria
Biochimica del suolo
Biochimica vegetale
Biochimica zootecnica
Chimica
Chimica agraria
Chimica agraria vegetale
Chimica analitica agraria
Chimica analitica e strumentale
Chimica degli antiparassitari
Chimica dei composti umici
Chimica del suolo
Chimica della fertilizzazione
Chimica delle acque per uso irriguo
Chimica delle sostanze naturali
Chimica e biochimica dei fitofarmaci e dei fitoregolatori
Chimica forestale
Chimica generale ed inorganica
Chimica organica
Chimica propedeutica I per agraria
Chimica propedeutica II per agraria
Controllo degli alimenti in agricoltura
Fertilità del suolo e nutrizione delle piante
Fondamenti di chimica agraria
Industrie chimico-forestali
Mineralogia e geologia
Nutrizione minerale delle piante
Prodotti chimici di uso agrario
Tecnologie chimico-agrarie
Uso e riciclo delle biomasse in agricoltura

Area n. 4 — COLTIVAZIONI ARBOREE

Agrumicoltura
Arboricoltura generale
Arboricoltura speciale
Coltivazioni arboree
Coltivazioni arboree da legno e da frangivento
Coltivazioni legnose ornamentali
Controllo delle attività vegetative e riproduttive in arboricoltura
Fisiologia post-raccolta dei prodotti frutticoli
Fitormoni e fitoregolatori in arboricoltura
Frutticoltura
Frutticoltura protetta
Frutticoltura tropicale e sub-tropicale
Miglioramento genetico delle piante legnose da frutto
Olivicoltura
Pomologia
Tecnica vivaistica
Viticoltura

Area n. 5 — COSTRUZIONI RURALI

Architettura rurale
Assetto del territorio agricolo e forestale
Complementi di costruzioni rurali
Controllo e climatizzazione degli ambienti agricoli
Costruzioni ed impianti per coltivazioni protette
Costruzioni rurali
Costruzioni rurali ed elementi di topografia
Costruzioni rurali e topografia
Costruzioni stradali forestali ed agrarie
Costruzioni zootecniche
Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni
Infrastrutture territoriali agrarie e forestali
Materiali e tecnica delle costruzioni rurali
Topografia, fotogrammetria e cartografia
Topografia rurale
Urbanistica rurale
Viabilità rurale

Area n. 6 — ECONOMICO-ESTIMATIVA

Agricoltura e sviluppo economico
Analisi contabile in agricoltura
Analisi dei sistemi produttivi
Approvvigionamento dei prodotti agricoli e alimentari
Catasto terreni e fabbricati
Commercio internazionale dei prodotti agricoli
Contabilità e tecnica amministrativa delle imprese in agricoltura
Cooperazione ed associazione in agricoltura
Diritto agrario
Diritto agrario pubblico
Diritto regionale
Econometria agraria
Economia agraria
Economia degli investimenti pubblici e privati in agricoltura
Economia del mercato dei mezzi tecnici in agricoltura
Economia del mercato dei prodotti agricoli
Economia del mercato dei prodotti forestali
Economia del mercato dei prodotti zootecnici
Economia del mercato fondiario
Economia della meccanizzazione in agricoltura
Economia della produzione ittica
Economia delle industrie agro-alimentari
Economia e pianificazione dei Paesi tropicali e sub-tropicali
Economia e politica agraria
Economia e politica forestale
Economia ed estimo forestale
Economia montana e forestale
Ergotecnica e organizzazione aziendale
Estimo forestale e contabilità
Estimo rurale
Estimo rurale e contabilità
Finanziamento e credito in agricoltura
Istituzioni di economia
Istituzioni di economia politica
Istituzioni di economia e di politica agraria
Istituzioni di statistica economico-agraria
Istituzioni e servizi internazionali in agricoltura
Legislazione agraria
Legislazione forestale
Legislazione zootecnica
Metodi numerici e statistici applicati all'agricoltura
Metodi statistici in economia agraria
Metodologia dell'assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura
Metodologia della pratica estimativa
Metodologia statistica in agricoltura
Metodologie di gestione della meccanizzazione agricola
Modellistica e programmazione delle aziende in agricoltura
Ordinamento e gestione delle industrie zootecniche
Organizzazione del lavoro in agricoltura
Organizzazione di mercato dei prodotti agricoli alimentari
Organizzazione e gestione dell'azienda agraria
Pianificazione agricola ed organizzazione del territorio
Pianificazione e gestione economica del territorio
Pianificazione e programmazione economica in agricoltura
Politica agraria
Politica agraria comparata
Politica agraria della Comunità economica europea
Principi di economia agraria
Programmazione economica in agricoltura ed utilizzazione delle risorse
Ricerca operativa in agricoltura
Ricerche di mercato in agricoltura
Riordinamento fondiario
Sistemi agricoli comparati
Sociologia rurale
Statistica agraria
Storia dell'agricoltura
Trasformazioni montane e rimboschimento
Valutazione e amministrazione forestali
Zooeconomia

Area n. 7 — ENTOMOLOGIA AGRARIA

Acarologia agraria
Antiparassitari agricoli
Apicoltura
Apicoltura e bachicoltura
Bachicoltura
Difesa degli alimenti dagli animali infestanti
Entomologia agraria
Entomologia agraria generale
Entomologia agraria speciale
Entomologia agraria tropicale e sub-tropicale
Entomologia delle piante ortensi, da fiore e ornamentali
Entomologia forestale
Entomologia forestale tropicale e sub-tropicale

Entomologia frutticola
Entomologia medica
Entomologia merceologica
Entomologia urbana
Entomologia veterinaria
Fitomizologia
Flora mellifera e impollinazione
Infestanti del legname
Istituzioni di entomologia agraria
Lotta biologica integrata
Nematologia agraria
Parassitologia
Parassitologia animale dei vegetali
Patologica apicola
Principi e metodi di applicazione della lotta chimica contro gli insetti
Tecniche di lotta antiparassitaria
Tecniche di lotta biologica
Zoologia agraria
Zoologia agraria generale
Zoologia agraria speciale
Zoologia forestale
Zoologia forestale, venatoria e acquicoltura
Zoologia generale agraria

Area n. 8 — FISICA

Biofisica
Elementi di fisica
Fisica

Area n. 9 — IDRAULICA AGRARIA

Approvvigionamento idrico per l'agricoltura
Complementi di idraulica agraria
Fondamenti di idrotecnica per l'agricoltura
Idraulica agraria
Idrologia agraria
Idrologia e pianificazione delle risorse idriche (facoltà di agraria)
Irrigazione e drenaggio
Pianificazione e gestione delle risorse idriche
Sistemazioni idrauliche e difesa del suolo
Sistemazioni idraulico-forestali
Tecnica degli impianti irrigui
Tecnica della bonifica
Tecnica della bonifica e dell'irrigazione

Area n. 10 — INDUSTRIE AGRARIE

Analisi dei prodotti alimentari
Biochimica
Biochimica degli alimenti
Biochimica industriale
Chimica lattiero-casearia
Chimica e tecnologia degli aromi alimentari
Detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari
Enologia
Enzimologia
Esercitazioni di analisi chimica dei prodotti alimentari
Fisica tecnica
Industrie agrarie
Industrie alimentari dei prodotti di origine animale
Istituzioni di tecnologie alimentari
Legislazione alimentare
Proprietà fisico-meccaniche dei prodotti agricoli e alimentari
Residui e additivi alimentari
Tecnica delle applicazioni frigorifere
Tecnologia birraria
Tecnologia degli olii, grassi e derivati
Tecnologia dei cereali e derivati
Tecnologia dei prodotti agrumari
Tecnologia dei prodotti alimentari tropicali e sub-tropicali
Tecnologia del condizionamento e della distribuzione
Tecnologia della conservazione dei prodotti agricoli
Tecnologia delle bevande alcooliche
Tecnologia delle conserve alimentari
Tecnologia di conservazione e di trasformazione della frutta
Tecnologia lattiero-casearia
Tecnologia saccarifera dell'amido e derivati
Tecnologie alimentari (operazioni fondamentali, processi)
Tecnologie fisiche in agricoltura
Trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli
Trattamento dei sottoprodotti, degli effluenti e approvvigionamento delle acque

Area n. 11 — LINGUE

Lingua francese
Lingua inglese
Lingua russa
Lingua spagnola
Lingua tedesca

Area n. 12 — MATEMATICA

Biomatematica
Elementi di matematica
Matematica

Area n. 13 — MECCANICA AGRARIA

Approvvigionamento energetico in agricoltura
Complementi di meccanica agraria
Disegno tecnico e materiali
Elementi di meccanica applicata alle macchine agricole
Elettrificazione agricola
Ergotecnica, infortunistica ed organizzazione del lavoro in agricoltura
Fisica tecnica applicata all'agricoltura
Impianti aziendali
Interazioni macchine e prodotti agricoli
Istituzioni di genio rurale
Macchine agricole
Macchine ed automatismi per l'irrigazione
Macchine ed impianti di industrie agro-alimentari
Macchine per la sistemazione dei terreni agricoli
Meccanica agraria
Meccanica del suolo ed interazione macchina-terreno
Meccanica e meccanizzazione agricola
Meccanizzazione agricola
Meccanizzazione agricolo-forestale
Meccanizzazione degli impianti zootecnici
Meccanizzazione delle colture tropicali e sub-tropicali
Motori e trattrici agricole
Tecnica degli impianti di riscaldamento e frigoriferi per l'agricoltura
Tecnologie energetiche per l'agricoltura

Area n. 14 — MICROBIOLOGIA AGRARIA

Biotecnologia degli organismi fotosintetici
Biotecnologia delle fermentazioni
Chimica delle fermentazioni

Ecologia microbica
Genetica dei microrganismi
Igiene per l'industria alimentare
Ispezione degli alimenti di origine animale
Istituzioni di microbiologia agraria
Microbiologia agraria
Microbiologia degli alimenti di origine animale
Microbiologia dei prodotti alimentari
Microbiologia del terreno
Microbiologia dell'apparato digerente degli animali
Microbiologia delle acque
Microbiologia enologica
Microbiologia forestale
Microbiologia generale
Microbiologia industriale
Microbiologia lattiero-casearia
Microbiologia marina
Tecnologia delle fermentazioni

Area n. 15 — MIGLIORAMENTO GENETICO DELLE PIANTE AGRARIE

Citogenetica vegetale
Genetica agraria
Genetica biometrica
Genetica della produzione sementiera
Metodologia avanzata di selezione genetica
Metodologie di selezione per la resistenza genetica alle avversità
Miglioramento genetica degli alberi forestali
Miglioramento genetico delle piante agrarie
Risorse genetiche agrarie
Genetica dei micro-organismi d'interesse agrario

Area n. 16 — ORTICOLTURA E FLORICOLTURA

Coltivazione delle specie aromatiche e medicinali
Colture protette
Fisiologia post-raccolta dei prodotti ortofloricoli
Fitormoni e fitoregolatori in ortofloricoltura
Floricoltura
Orticoltura
Orticoltura e floricoltura
Orticoltura e floricoltura tropicale e sub-tropicale
Paesaggistica, parchi e giardini
Piante ornamentali
Produzione delle sementi ortive e floreali
Propagazione e vivaismo in orticoltura e floricoltura
Sistematica ed ecologia delle piante ortive e ornamentali
Tappeti erbosi
Tecnica della coltivazione dei funghi
Tecniche di protezione delle colture
Valore alimentare e qualità degli ortaggi

Area n. 17 — PATOLOGIA VEGETALE

Applicazioni fitoiatriche
Batteriologia fitopatologica
Danni alle colture da avversità atmosferiche
Diagnostica e terapia fitopatologica
Diagnostica e terapia fitovirologica
Diserbanti
Ecologia ed epidemiologia dei virus vegetali
Elementi di patologia vegetale
Epidemiologia e previsione delle malattie delle piante
Fisiopatologia vegetale
Fitofarmaci
Fitoiatria
Fitopatie da frigoconservazione
Fitopatie non parassitarie
Fitotossicità degli inquinanti ambientali
Ispezione fitosanitaria dei prodotti annonari vegetali
Istituzioni di patologia vegetale
Malattie delle colture industriali da legno
Metodi di lotta chimica contro le crittogame
Micologia
Micologia agraria
Micologia fitopatologica
Patologia dei prodotti e delle derrate agrarie
Patologia del legno e derivati
Patologia delle colture protette
Patologia delle piante da frutto
Patologia delle piante ornamentali e da fiore
Patologia delle piante ortensi
Patologia delle piante tropicali e sub-tropicali
Patologia delle sementi
Patologia generale delle piante
Patologia vegetale
Patologia vegetale forestale
Piante parassitarie e nocive alle colture agrarie
Resistenza alle malattie e selezione sanitaria delle piante
Servizi fitopatologici, norme fitosanitarie e quarantena
Tecniche di valutazione delle malattie delle piante
Tossine e micotossine di parassiti vegetali
Virologia vegetale
Virologia vegetale e molecolare
Virosi delle colture mediterranee

Area n. 18 — PEDOLOGIA

Climatologia e geopedologia
Difesa e conservazione del suolo
Erosione e conservazione del suolo
Genesi, classificazione e cartografia dei suoli
Geologia applicata
Geopedologia
Mineralogia del suolo
Pedologia
Pedologia forestale
Pedologia tropicale e sub-tropicale

Area n. 19 — PRODUZIONE ANIMALE

Acquicoltura
Allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio
Analisi chimico-biologica degli alimenti zootecnici
Anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici
Approvvigionamento e industrie degli alimenti di origine animale
Avicoltura
Citogenetica zootecnica
Coniglicoltura e allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio
Demografia zootecnica
Ecologia zootecnica
Etnologia ed etnografia zootecnica
Etologia degli animali in produzione zootecnica
Fisiologia degli animali in produzione zootecnica
Fisiologia e tecnica della riproduzione animale
Fisiopatologia degli animali in produzione zootecnica
Igiene degli allevamenti e profilassi
Immunogenetica zootecnica
Ingegneria zootecnica

Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica
Neuroendocrinologia degli animali in produzione zootecnica
Nutrizione e alimentazione animale
Tecnica mangimistica
Tecnologia delle produzioni bovine
Tecnologia delle produzioni equine
Tecnologia delle produzioni ovine e caprine
Tecnologia delle produzioni suine
Valutazioni morfo-funzionali degli animali in produzione zootecnica
Zoocolture
Zootecnica
Zootecnica generale
Zootecnica generale e miglioramento genetico
Zootecnica montana
Zootecnica speciale I
Zootecnica speciale II
Zootecnica tropicale e sub-tropicale

Ogni insegnamento, a giudizio della facoltà, nel manifesto potrà avere durata semestrale o annuale.

Art. 17. — Gli istituti policattedra della facoltà di agraria, corso di laurea in scienze agrarie, sono i seguenti:

1) biologia agraria;
2) agrotecnica;
3) zootecnica;
4) chimica agraria;
5) ortofloroarboricoltura;
6) difesa delle piante;
7) microbiologia e tecnologia agraria;
8) genio rurale;
9) economia agraria.

Art. 18. — L'azienda agraria sperimentale, che deve adempiere ai compiti istituzionali della didattica e della ricerca, è diretta da un professore di ruolo. L'organizzazione, la strutturazione e l'attività dell'azienda sono regolamentate da apposite norme deliberate dalla facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1984
Registro n. 53 *Istruzione, foglio n.* 384

Errata-corrige al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 1241: « Primo elenco suppletivo dei beni patrimoniali disponibili dello Stato da trasferire alla regione autonoma della Sicilia ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 163 del 14 giugno 1984).

Nel decreto del Presidente della Repubblica citato in epigrafe, relativamente all'elenco dei beni ubicati nella provincia di Ragusa, è apportata la seguente rettifica:

dove è scritto: « Numero scheda - *3* », leggasi: « Numero scheda - *93* ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 settembre 1984.

Autorizzazione all'ospedale « SS. Antonio e Biagio », U.S.L. n. 70, di Alessandria all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal presidente della U.S.L. n. 70 di Alessandria in data 25 giugno 1981 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 20 luglio 1983;

Sentito il parere espresso dalla sezione terza del Consiglio superiore di sanità in data 5 giugno 1984;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo alla autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale « SS. Antonio e Biagio », presidio ospedaliero della U.S.L. n. 70 di Alessandria, è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cornea prelevata da cadavere a scopo terapeutico, debbono essere eseguite presso le sale operatorie dell'ospedale « SS. Antonio e Biagio » di Alessandria.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo e di trapianto di tessuto corneale debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Manuelli prof. Gianfranco, primario della divisione di oculistica dell'ospedale di Alessandria;

Volpi dott. Bruno, aiuto della divisione di oculistica dell'ospedale di Alessandria;

Tesio dott.ssa Margherita, assistente della divisione di oculistica dell'ospedale di Alessandria;

Bello dott. Carlo, assistente della divisione di oculistica dell'ospedale di Alessandria;

Volpi dott. Mario, assistente della divisione di oculistica dell'ospedale di Alessandria.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente della U.S.L. n. 70 di Alessandria è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1984

Il Ministro: DEGAN

(4988)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 15 settembre 1984.

Proroga, sino al 31 agosto 1986, del decreto ministeriale 28 novembre 1980 che stabilisce le condizioni e le modalità di impiego delle resine scambiatrici di joni per la elaborazione di mosto concentrato rettificato.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 13 dicembre 1980, con il quale sono state stabilite le modalità di impiego delle resine scambiatrici di joni per la elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato per le campagne vitivinicole 1980-81 e 1981-82;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 25 ottobre 1982, che proroga per le campagne vitivinicole 1982-83 e 1983-84 le norme del sopracitato decreto ministeriale 28 novembre 1984;

Visto il regolamento (CEE) della commissione numero 2394/84 del 20 agosto 1984 (« Gazzetta Ufficiale » C.E.E. n. L 224 del 21 agosto 1984) che, anche per le campagne vitivinicole 1984-85 e 1985-86, stabilisce le condizioni di impiego delle resine scambiatrici di joni e fissa le modalità di applicazione per la elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 337/79 del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ed in particolare, il punto 5-*bis* dell'allegato II, nel quale viene definito il mosto concentrato rettificato;

Ritenuta la opportunità di confermare, con le necessarie modifiche, le norme già fissate con il summenzionato decreto ministeriale 28 novembre 1980 di cui alle premesse;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 28 novembre 1980, che stabilisce le condizioni e le modalità di impiego delle resine scambiatrici di joni per la elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato, con le modifiche di cui al successivo art. 2, è applicabile sino al 31 agosto 1986.

Art. 2.

L'art. 5 del decreto ministeriale 28 novembre 1980 è sostituito come segue:

Il mosto di uva concentrato rettificato ottenuto deve avere tutte le caratteristiche previste al punto 5-*bis* dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79 di cui alle premesse.

Per il prodotto utilizzato sul territorio dello Stato italiano è consentita la produzione di mosto concentrato rettificato che abbia una lettura al refrattometro a 20 °C non inferiore a 51,9°, secondo il metodo di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 516/77, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » C.E.E. n. L 73 del 21 marzo 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1984

Il Ministro: PANDOLFI

(4987)

DECRETO 15 settembre 1984.

Determinazione delle zone viticole entro le quali può essere effettuato, dai produttori di vino da tavola o di v.q.p.r.d., l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uva, del mosto di uva parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione per la campagna vitivinicola 1984-85.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 337/79 del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 338/79 del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate;

Considerato che l'art. 32 del regolamento (CEE) n. 337/79 e l'art. 8 del regolamento (CEE) n. 338/79 prevedono che gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione;

Tenuto conto che sussistono le condizioni perché tali operazioni di arricchimento possono essere effettuate nella zona viticola C/I/b nonché nelle zone C/II e C/III/b ricadenti nel territorio nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Per la campagna vitivinicola 1984-85 è consentito, nella zona viticola C/I/b nonché nelle zone C/II e C/III/b ricadenti nel territorio nazionale, ai produttori di vini da tavola o di v.q.p.r.d. di aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati o dei vini nuovi ancora in fermentazione secondo le norme previste dai regolamenti n. 337/79 e n. 338/79.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1984

Il Ministro: PANDOLFI

(4989)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 8 agosto 1984.

Impegno della somma complessiva di lire 21,050 miliardi a favore delle regioni interessate ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Fondo sanitario nazionale - spese per l'attrezzatura e l'attivazione delle strutture ospedaliere regionali già completate - residui 1983).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/78;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge di bilancio n. 744/83, per il 1984;

Vista la delibera CIPE 19 giugno 1984, con la quale vengono assegnate alle regioni ivi indicate somme per un importo complessivo di L. 21.050.000.000, pari ai residui del Fondo sanitario nazionale 1983, parte in conto capitale, da utilizzare per l'attrezzatura e la conseguente pronta attivazione delle strutture ospedaliere regionali già completate;

Decreta:

Art. 1.

L'importo complessivo di L. 21.050.000.000 del Fondo sanitario nazionale di parte conto capitale 1983, viene impegnato a favore delle regioni interessate — per le finalità esposte in premessa — come segue:

Regioni	Importi (in lire)
Abruzzo	1.500.000.000
Basilicata	1.500.000.000
Campania	1.800.000.000
Friuli-Venezia Giulia	2.300.000.000
Lazio	4.500.000.000
Liguria	2.300.000.000
Sicilia	1.400.000.000
Toscana	1.350.000.000
Umbria	4.400.000.000
Totale	21.050.000.000

Art. 2.

Le erogazioni avranno luogo previo accertamento dello stato attuativo delle finalità prefissate, nei termini temporali e con le modalità indicate nella delibera CIPE 19 giugno 1984.

Art. 3

L'onere relativo graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984, in conto residui di stanziamento 1983.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1984

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1984
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 387

(4899)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 26 aprile 1984, n. **614**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Napoli.

N. 614. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato alla clinica odontostomatologica (per le esigenze del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria) della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* **1984**
Registro n. 53 *Istruzione, foglio n.* 386

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tako, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 28 maggio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prodotti Orco, con sede in Varese e stabilimento in Moncalieri (Torino), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Pavan & C., con sede in Milano e stabilimento in Veruno (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 dicembre 1983 al 23 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Verrina S.r.l., con sede in Genova e stabilimento in Genova-Prà, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 gennaio 1984 al 22 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lenco Italia, sede legale in Osimo (Ancona), S.p.a. Lenco motori, sede Osimo, S.p.a. Lenco Hi-Fi International, sede Osimo, S.p.a. Micromeccanica marchigiana, Osimo, è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Metal Padovan di Noventa Vicentina (Vicenza) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 ottobre 1983 al 14 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fay italiana S.p.a. di Marcon (Venezia) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 novembre 1983 al 13 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nambrone Le Fonti S.p.a., in Carisolo (Trento) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 ottobre 1983 al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Margaritelli centrale S.p.a., con sede legale in S. Venanzo (Terni) ed amministrativa in Perugia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 agosto 1983 al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zootecnia lucana di Potenza, in liquidazione, è prolungata all'8 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Refrattari Massa, sede di Genova e stabilimento di Massa, è prolungata al 14 maggio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.E.A.C. S.p.a. di Carmagnola (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 gennaio 1984 al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Bertero & C., in Vinovo (Torino), è prolungata al 13 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Jacqueline di Thiene (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 novembre 1983 al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industria della poltrona Pizzetti S.p.a. di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 dicembre 1983 al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio di Perugia di Corciano (Perugia), stabilimento di Solomeo di Corciano, Valfabbrica e Borghetto di Tuoro nel Trasimeno (Perugia), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Petrucciani & Figli S.r.l. di Ripalimosani (Campobasso) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1983 al 5 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21; quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sintar S.r.l., con sede legale in Ascoli Piceno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 novembre 1983 al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine San Marco di Livorno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fornaroli & C., con sede in Magenta (Milano) e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano), è prolungata al 5 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Marima S.r.l., con sede e stabilimento in Saltrio (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 novembre 1983 al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Eaton Nova S.p.A., con sede e deposito in Milano, stabilimento in Desenzano del Garda (Brescia), è prolungata al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gornati Oreste S.r.l., con sede e stabilimento in Legnano (Milano), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. S.I.P.A.C. - Società industriale plastica detersivi chimici, in Andria (Bari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 aprile 1983 al 2 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Armi S. Paolo S.r.l., con sede e stabilimento in San Paolo (Brescia), è prolungata al 10 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sipe di Pescara, è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Walter Tosto Serbatoi di Chieti Scalo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 luglio 1983 al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Camiceria Imperia - Cooperative riunite di Camerino (Ancona), è prolungata al 12 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Robbi S.p.a., con sede e stabilimento in Inveruno (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 novembre 1983 al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. So.Te.M. - Società tecnica meridionale, con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata al 30 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.G.M.A., con sede legale ed ufficio amministrativo in Napoli e stabilimento in Casandrino (Napoli), è prolungata al 5 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalrame di Pianodardine (Avellino), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. dell'Acqua minerale Ferrarelle, con sede in Roma e stabilimento in Riardo (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 marzo 1984 al 23 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. E.T.I. di Aliberti Francesco e Ambrosio Giuseppe, con sede in San Giuseppe Vesuviano (Napoli), è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantiere navale Breda di Venezia-Marghera, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 gennaio 1984 all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21 quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Masonella, con stabilimento in Casavatore (Napoli), è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Astra centro S.p.a. di Capena (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Zincol veneta S.p.a., con sede e stabilimento in Barbarano Vicentino (Vicenza), è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ratti Michele S.p.a., con sede e stabilimento in Luino (Varese), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società delle acque e delle terme di Boario, con sede e stabilimento in Darfo Boario (Brescia), è prolungata al 5 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iberna, con sede in Buccinasco (Milano), stabilimenti in Buccinasco (Milano), Casteggio e Torrazza Coste (Pavia), è prolungata al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Satta e Bottelli, con sede e stabilimento in Nerviano (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 maggio 1983 al 27 novembre 1983

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tendaggimantea S.p.a., con sede e stabilimento in Capiago Intimiano (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 aprile 1984 al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cerretti e Tanfani, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dima, con sede in Milano e stabilimento in Cinisello Balsamo (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 febbraio 1984 al 19 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. C. Olivetti & C., con sede in Ivrea (Torino), stabilimenti di Ivrea e Scarmagno (Torino), è prolungata al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Francesco Lavaggi & Figlio S.a.s., con sede in Trofarello (Torino), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ipill di Fiano (Torino), è prolungata al 17 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nese di Nese, con sede e stabilimento in Nese di Alzano Lombardo (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 dicembre 1983 al 17 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Segalini, con sede e stabilimenti in Molteno e Ballabio (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 febbraio 1984 al 19 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendentn dalla Helitex S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Legnano (Milano), è prolungata al 31 maggio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mazzucchelli celluloide, con sede e stabilimento in Castiglione Olona (Varese), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fisac, con sede legale in Como e stabilimenti in Como, Cermenate, Fino Mornasco, Portichetto (Como), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica umbra, con sede legale in Napoli e stabilimenti in Nocera Umbra (Perugia) e Valtopina (Perugia), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.M.V. S.p.a., con sede e stabilimento in Villabartolomea (Verona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 agosto 1983 al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavolavoratori dipendenti dalla Fitzgerald S.r.l., in Spinazzola (Bari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 maggio 1983 al 27 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Lorev - Romolo Lori di Fabriano (Ancona), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Solvay e C. e Società anonima, sede direzionale di Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 maggio 1984 al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sipea, con sede e stabilimento in Nichelino (Torino) e reparti staccati in None (Torino), è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cesa, con sede e stabilimento in Alessandria, è prolungata al 18 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rivolta e Crivelli, con sede e stabilimento in Agrate Brianza (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 dicembre 1983 al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Manifattura Pieka S.p.a., con sede in Seregno e stabilimento in S. Giovanni Bianco (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 dicembre 1982 al 26 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italso, con sede e stabilimento in Livorno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1984 al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Co.Me.Cart. S.p.a., con sede in San Mauro Torinese (Torino) e stabilimento in Cuneo, è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gimeco, con sedi di Savonera e Venaria e stabilimenti di Savonera, Venaria e Torino, è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Conceria Romeo di Pasquale, in Solofra (Avellino), è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Omel S.p.a., con sede e stabilimento in Lissone (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 dicembre 1983 al 5 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta La Nuova Ossolana S.p.a. di Novara ed uffici e stabilimenti in Verbania e Pallanza (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 ottobre 1983 al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Taurus Sages S.r.l., con sede in San Secondo di Penerolo (Torino) e stabilimento in Leuman - Rivoli (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 gennaio 1983 al 24 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Spoleto di Spoleto (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 ottobre 1983 al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4836)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 185

Corso dei cambi del 20 settembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	1907,750	1907,750	1907,80	1907,750	—	1907,52	1907,300	1907,750	1907,750	—
Marco germanico .	616,600	616,600	617,70	616,600	—	616,85	617,100	616,600	616,600	—
Franco francese . . .	200,880	200,880	200,60	200,880	—	200,96	201,050	200,880	200,880	—
Fiorino olandese . .	547,250	547,250	547,60	547,250	—	547,27	547,300	547,250	547,250	—
Franco belga . .	30,585	30,585	30,59	30,585	—	30,57	30,574	30,585	30,585	—
Lira sterlina . . .	2358,500	2358,500	2355 —	2358,500	—	2359,05	2359,600	2358,500	2358,500	—
Lira irlandese .	1914,700	1914,700	1916 —	1914,700	—	1913,95	1913,200	1914,700	1914,700	—
Corona danese . .	170,500	170,500	170,50	170,500	—	170,49	170,480	170,500	170,500	—
E.C.U . .	1383,250	1383,250	1385 —	1383,250		1383,12	1383 —	1383,250	1383,250	—
Dollaro canadese .	1444,200	1444,200	1447 —	1444,200	—	1444,45	1444,700	1444,200	1444,200	—
Yen giapponese . .	7,758	7,758	7,7675	7,758	—	7,75	7,757	7,758	7,758	—
Franco svizzero	752,470	752,470	752,50	752,470	—	752,46	752,450	752,470	752,470	—
Scellino austriaco . . .	87,750	87,750	87,83	87,750	—	87,73	87,715	87,750	87,750	—
Corona norvegese . .	219,230	219,230	219,20	219,230	—	219,21	219,200	219,230	219,230	—
Corona svedese . . .	219,590	219,590	219,85	219,590	—	219,55	219,510	219,590	219,590	—
FIM . . .	299,350	299,350	299,25	299,350	—	299,30	299,250	299,350	299,350	—
Escudo portoghese	11,950	11,950	11,93	11,950	—	11,92	11,900	11,950	11,950	—
Peseta spagnola . . .	11,056	11,056	11,06	11,056	—	11,05	11,054	11,056	11,056	—

Media dei titoli del 20 settembre 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,600
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 . .	92,850
» 6% » » 1971-86 .	89,750
» 6% » » 1972-87 .	87,850
» 9% » » 1975-90 .	91 —
» 9% » » 1976-91 .	88,150
» 10% » » 1977-92 .	97,500
» 12% (Beni Esteri 1980) .	90,950
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	81,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% . .	93 —
» » » 1-4-1981/86 16% .	100,850
» » » 1-6-1981/86 16% .	104,250
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,450
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	102,650
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-10-1982/84 .	100,050
» » » » 1-11-1982/84 .	100 —
» » » » 1-12-1982/84 .	100,050
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,050
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,025
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,125
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,250
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,150
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,500
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,550
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,850
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,450
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,750
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,175
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,325
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,25
» » » » 1-10-1982/86 .	101,35
» » » » 1-11-1982/86 .	101,150

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1982/86 .	101,175
» » » » 1- 7-1983/86 .	100,050
» » » » 1- 8-1983/86 .	99,975
» » » » 1- 9-1983/86 .	100,025
» » » » 1-10-1983/86 .	99,975
» » » » 1- 1-1983/87 .	101 —
» » » » 1- 2-1983/87 .	101,375
» » » » 1- 3-1983/87 .	101,475
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,300
» » » » 1- 5-1983/87 . .	100,950
» » » » 1- 6-1983/87 .	101 —
» » » » 1-11-1983/87 .	100,150
» » » » 1-12-1983/87 .	100,050
» » » » 1- 7-1983/88 .	101 —
» » » » 1- 8-1983/88 . .	100,975
» » » » 1- 9-1983/88 .	101,250
» » » » 1-10-1983/88 .	101,200
» » » » 1- 1-1984/88 .	99,900
» » » » 1- 2-1984/88 .	99,675
» » » » 1-11-1983/90 .	101,100
» » » » 1-12-1983/90 .	101,400
» » » » 1- 1-1984/91 .	101 —
» » » » 1- 2-1984/91 .	101,075
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984	99,600
» » » 18% 1- 1-1985	100,600
» » » 17% 1- 5-1985	100,925
» » » 17% 1- 7-1985	101,250
» » » 17% 1-10-1985	101,500
» » » 16% 1- 1-1986	101 —
» » Nov. 12% 1-10-1987	94,600
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	108,150
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,500
» » » » 1983/90 11,50%	99,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 settembre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1907,325
Marco germanico . .	616,850
Franco francese . . .	200,965
Fiorino olandese .	547,275
Franco belga . . .	30,579
Lira sterlina	2359,050
Lira irlandese	1913,950
Corona danese . . .	170,490
E.C.U.	1383,120
Dollaro canadese . . .	1444,450
Yen giapponese . .	7,757
Franco svizzero . . .	752,460
Scellino austriaco .	87,732
Corona norvegese	219,25
Corona svedese	219,550
FIM	299,300
Escudo portoghese . . .	11,925
Peseta spagnola	11,055

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 186

Corso dei cambi del 21 settembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1949 —	1949 —	1949,10	1949 —	1948,75	1948,65	1948,500	1949 —	1949 —	1949 —
Marco germanico	615,200	615,200	615,75	615,200	615,85	615,31	615,430	615,200	615,200	615,20
Franco francese	200,310	200,310	200,90	200,310	200,72	200,48	200,650	200,310	200,310	200,30
Fiorino olandese	545,950	545,950	546,50	545,950	545,45	546,02	546,100	545,950	545,950	545,95
Franco belga	30,492	30,492	30,55	30,492	30,50	30,50	30,514	30,492	30,492	30,50
Lira sterlina	2362,100	2362,100	2369 —	2362,100	2365,80	2361,25	2360,400	2362,100	2362,100	2362,10
Lira irlandese	1914 —	1914 —	1914 —	1914 —	1912 —	1914 —	1914 —	1914 —	1914 —	—
Corona danese	170,470	170,470	170,60	170,470	170,35	170,47	170,480	170,470	170,470	170,46
E.C.U.	1381,100	1381,100	1383 —	1381,100	1382,50	1381,10	1381,100	1381,100	1381,100	1381,10
Dollaro canadese	1474 —	1474 —	1474 —	1474 —	1475 —	1474,45	1474,900	1474 —	1474 —	1474 —
Yen giapponese	7,873	7,873	7,88	7,873	7,87	7,82	7,872	7,873	7,873	7,88
Franco svizzero	757,420	757,420	758 —	757,420	757,65	757,43	757,450	757,420	757,420	757,42
Scellino austriaco	87,598	87,598	87,65	87,598	87,55	87,58	87,570	87,598	87,598	87,60
Corona norvegese	220,660	220,660	220,25	220,660	220,18	220,68	220,700	220,660	220,660	220,65
Corona svedese	221,490	221,490	221,50	221,490	221,18	221,47	221,450	221,490	221,490	221,50
FIM	299,350	299,350	301 —	299,350	300,70	300,17	301 —	299,350	299,350	—
Escudo portoghese	11,510	11,510	11,93	11,510	11,95	11,68	11,860	11,510	11,510	11,50
Peseta spagnola	11,070	11,070	11,09	11,070	11,05	11,07	11,078	11,070	11,070	11,07

Media dei titoli del 21 settembre 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	70,600
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	92,850
» 6 % » » 1971-86	89,750
» 6 % » » 1972-87	87,750
» 9 % » » 1975-90	91 —
» 9 % » » 1976-91	88,150
» 10 % » » 1977-92	97,500
» 12 % (Beni Esteri 1980)	90,800
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,875
» » » 1-6-1981/86 16 %	104,250
» » » TR 2,5% 1983/93	91,150
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	102,850
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-10-1982/84	100,050
» » » » 1-11-1982/84	100,050
» » » » 1-12-1982/84	100,050
» » » » 1- 1-1983/85	100,075
» » » » 1- 2-1983/85	100 —
» » » » 1- 3-1983/85	100,150
» » » » 1- 4-1983/85	100,375
» » » » 1- 5-1983/85	100,175
» » » » 1- 6-1983/85	100,450
» » » » 1- 1-1982/86	101,575
» » » » 1- 3-1982/86	102 —
» » » » 1- 5-1982/86	101,450
» » » » 1- 6-1982/86	101,650
» » » » 1- 7-1982/86	101,200
» » » » 1- 8-1982/86	101,275
» » » » 1- 9-1982/86	101,250
» » » » 1-10-1982/86	101,225
» » » » 1-11-1982/86	101,100
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1982/86	101,100
» » » » 1- 7-1983/86	100 —
» » » » 1- 8-1983/86	100 —
» » » » 1- 9-1983/86	100,075
» » » » 1-10-1983/86	99,975
» » » » 1- 1-1983/87	101,275
» » » » 1- 2-1983/87	101,500
» » » » 1- 3-1983/87	101,475
» » » » 1- 4-1983/87	101,300
» » » » 1- 5-1983/87	100,975
» » » » 1- 6-1983/87	101,050
» » » » 1-11-1983/87	100,500
» » » » 1-12-1983/87	100 —
» » » » 1- 7-1983/88	101,975
» » » » 1- 8-1983/88	101,100
» » » » 1- 9-1983/88	101,250
» » » » 1-10-1983/88	101,275
» » » » 1- 1-1984/88	99,800
» » » » 1- 2-1984/88	99,700
» » » » 1-11-1983/90	101,125
» » » » 1-12-1983/90	101,250
» » » » 1- 1-1984/91	101 —
» » » » 1- 2-1984/91	101 —
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984	99,600
» » » 18 % 1- 1-1985	100,700
» » » 17 % 1- 5-1985	100,925
» » » 17 % 1- 7-1985	101,250
» » » 17 % 1-10-1985	101,575
» » » 16 % 1- 1-1986	101 —
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94,600
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	108,125
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,350
» » » » 1983/90 11,50 %	99,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 settembre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1948,750
Marco germanico	615,315
Franco francese	200,480
Fiorino olandese	546,025
Franco belga	30,503
Lira sterlina	2361,250
Lira irlandese	1914 —
Corona danese	170,475
E.C.U.	1381,100
Dollaro canadese	1474,450
Yen giapponese	7,872
Franco svizzero	757,435
Scellino austriaco	87,584
Corona norvegese	220,680
Corona svedese	221,470
FIM	300,175
Escudo portoghese	11,685
Peseta spagnola	11,074

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:
istituzioni di diritto processuale civile.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
teoria della programmazione per le macchine calcolatrici.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di economia e commercio:
geografia economica.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5073)

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1984-85:

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (corso di laurea in scienze geologiche e c.l. scienze biologiche):
topografia e cartografia (c.l. scienze geologiche);
endocrinologia comparata (c.l. scienze biologiche);
etologia (c.l. scienze biologiche);
biologia molecolare (c.l. scienze biologiche);
fisiologia vegetale (c.l. scienze biologiche).

UNIVERSITÀ DI CHIETI

Facoltà di lettere e filosofia (corso di laurea in filosofia e corso di laurea in lettere):
letteratura latina (fondamentale);
paleografia e diplomatica (complementare);
dialettologia italiana (complementare);
storia del Cristianesimo (complementare).

Facoltà di scienze politiche (corso di laurea in scienze politiche):
economia internazionale (fondamentale);
diritto commerciale (complementare);
diritto del lavoro (complementare);
filosofia della storia (complementare);
psicologia e comportamenti di massa (complementare);
econometria (complementare);
lingua serbo-croata (complementare);
lingua tedesca (complementare).

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Facoltà di architettura (corso di laurea in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali):
storia dell'architettura (1ª annualità);
cultura tecnologica della progettazione.

Facoltà di giurisprudenza (corso di laurea in scienze dell'amministrazione):
storia dell'amministrazione pubblica, antica e moderna;
elementi di ragioneria pubblica;
lingua francese.

Facoltà di medicina e chirurgia (corso di laurea in medicina e chirurgia):
anatomia e istologia patologica.

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Facoltà di economia e commercio (diploma in statistica):
sistemi informativi (complementari).

Facoltà di giurisprudenza:
istituzioni di diritto privato;
istituzioni di diritto romano;
storia del diritto romano;
sistemi giuridici comparati.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di agraria (corso di laurea in scienze agrarie):
topografia e costruzioni rurali con applicazioni di disegno.

Facoltà di ingegneria:

Corso di laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale:
pianificazione territoriale (fondamentale);
topografia (fondamentale).

Corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo economico organizzativo:
diritto del lavoro e relazioni industriali (fondamentale);
meccanica applicata alle macchine (fondamentale);
impianti meccanici (fondamentale);
sistemi informativi aziendali (fondamentale);
elaborazione automatica delle informazioni (fondamentale);
analisi matematica I (fondamentale).

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali siano incaricati stabilizzati ovvero abbiano maturato il triennio d'incarico di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, per sottoporsi al giudizio di idoneità a professore associato, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1984 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione, altresì, che l'insegnamento stesso non sia stato coperto da docente di ruolo.

(5042)

Avviso di rettifica al comunicato concernente vacanze di insegnamenti da coprire mediante trasferimento. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 246 del 6 settembre 1984).

Nel comunicato citato in epigrafe l'insegnamento di costruzioni idrauliche vacante presso il corso di laurea in ingegneria civile della facoltà di ingegneria dell'Università dell'Aquila deve considerarsi depennato.

La scadenza del termine per la presentazione delle domande relative agli altri insegnamenti dello stesso corso di laurea è prorogato di trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso di rettifica.

(5043)

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria di Venezia (Manifestazione 2 settembre 1984)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Venezia il 2 settembre 1984 e dell'esito della « Regata storica » svoltasi nel Canal Grande alla quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Premi di prima categoria: biglietti venduti estratti abbinati:

1) Biglietto serie S n. 63378:
L. 500 milioni abbinato al gondolino n. 5 « Rosso »;

2) Biglietto serie C n. 98023:
L. 200 milioni abbinato al gondolino n. 6 « Verde »;

3) Biglietto serie I n. 37479:
L. 100 milioni abbinato al gondolino n. 3 « Viola ».

B) Premi di seconda categoria di L. 50 milioni ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl. serie C	n. 32791;	4) Bigl. serie T	n. 97636;
2) Bigl. serie M	» 02601;	5) Bigl. serie AF	» 33173;
3) Bigl. serie R	» 92533;	6) Bigl. serie AG	» 68174.

C) Premi di terza categoria di L. 15 milioni ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl. serie A	n. 50541;	16) Bigl. serie L	n. 18616;
2) Bigl. serie B	» 42335;	17) Bigl. serie M	» 39332;
3) Bigl. serie B	» 43758;	18) Bigl. serie M	» 95889;
4) Bigl. serie B	» 66737;	19) Bigl. serie U	» 19231;
5) Bigl. serie B	» 84054;	20) Bigl. serie U	» 50282;
6) Bigl. serie C	» 20333;	21) Bigl. serie Z	» 36691;
7) Bigl. serie C	» 38377;	22) Bigl. serie Z	» 69328;
8) Bigl. serie E	» 96135;	23) Bigl. serie AB	» 48461;
9) Bigl. serie E	» 99653;	24) Bigl. serie AC	» 64771;
10) Bigl. serie G	» 32152;	25) Bigl. serie AF	» 09970;
11) Bigl. serie G	» 74379;	26) Bigl. serie AO	» 00297;
12) Bigl. serie G	» 77755;	27) Bigl. serie AO	» 05436;
13) Bigl. serie G	» 83748;	28) Bigl. serie AP	» 50302;
14) Bigl. serie I	» 47890;	29) Bigl. serie AQ	» 39268;
15) Bigl. serie I	» 83691;	30) Bigl. serie AQ	» 55860.

D) Premi ai rivenditori dei biglietti vincenti premi di 1ª categoria:

1) Biglietto Serie S n. 63378 L. 4.000.000;
2) Biglietto serie C n. 98023 L. 1.500.000;
3) Biglietto Serie I n. 37479 L. 1.000.000.

Ai rivenditori dei 6 biglietti vincenti i premi di 2ª categoria L. 500.000 ciascuno.

Ai rivenditori dei 30 biglietti vincenti i premi di 3ª categoria L. 250.000 ciascuno.

(5045)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982 e n. 49 del 15 dicembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E. con telex n. 166524 del 25 settembre 1984 praticabili dal 1° ottobre 1984 secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	651
Gasolio agricoltura	»	464
Petrolio agricoltura	»	453
Gasolio pesca e piccola marina	»	430
Petrolio pesca e piccola marina	»	420
Olio combustibile ATZ	L./kg	423
Olio combustibile BTZ	»	465

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	620	623	626	629	632
Petrolio (*)	»	676	679	682	685	688
Olio comb.le fluido	L./kg	548	551	554	557	560

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(5058)

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Si comunica che la Sorgente Panna S.p.a., con sede in Firenze, lungarno A. Vespucci, 68, e stabilimento di produzione in località Panna del comune di Scarperia (Firenze), è stata autorizzata, con deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 7435 del 16 luglio 1984, esecutiva ai sensi di legge, a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale « Panna », nel tipo come sgorga dalla sorgente, in contenitori della capacità di 1,5 litri ottenuti a partire sia da mescola di policloruro di vinile Benvic PEB 660 che da mescola Dorlyl FC 35, prodotte rispettivamente dalla Solvic S.p.a. e dalla Dorlyl S.a.

La società Sorgente Panna dovrà presentare alla regione Toscana, con frequenza bimestrale, a partire dalla data di inizio del confezionamento dell'acqua minerale « Panna » nei contenitori a base delle mescole sopraindicate, certificati di analisi effettuate per la determinazione dei parametri di legge, con le modalità disposte con delibera della giunta regionale della Toscana n. 9950 del 3 ottobre 1983 della quale sono confermate tutte le altre prescrizioni. I contenitori ottenuti da compound Benvic PEB 660 devono essere contrassegnati con una « S » mentre quelli a base di compound Dorlyl FC 35 devono essere contrassegnati con una « D ».

E' stata revocata l'autorizzazione a confezionare l'acqua minerale « Panna » in contenitori di policloruro di vinile Solvic 87/743/M e Dorlyl FC 33 di cui alla deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 9950 del 3 ottobre 1983, a partire dalla data in cui la società richiedente inizierà a confezionare l'acqua « Panna » in contenitori a base dei nuovi compound autorizzati con la citata deliberazione n. 7435 del 16 luglio 1984.

Si comunica che la società per azioni Acqua e Terme di Uliveto, con sede e stabilimento di produzione in Uliveto Terme - Vicopisano (Pisa), è stata autorizzata, con delibera della giunta regionale della Toscana n. 4569 del 30 aprile 1984, esecutiva ai sensi di legge, a vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale « Uliveto », già autorizzata alla vendita in contenitori di vetro con provvedimento ministeriale n. 62 del 10 agosto 1925 ed altri, confezionata come sgorga dalla sorgente in contenitori di vetro della capacità di mezzo litro, contrassegnati con etichetta e stampati accessori conformi agli esemplari allegati alla deliberazione stessa.

I predetti contenitori non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre a quelli sopracitati.

(4914)

CONCORSI ED ESAMI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Diario della prova preliminare di dattilografia del concorso pubblico a quaranta posti di coadiutore parlamentare nel ruolo del personale della carriera esecutiva.

La prova preliminare di dattilografia del concorso pubblico, per esami, a quaranta posti di coadiutore parlamentare nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Senato della Repubblica, indetto con decreto del Presidente del Senato 26 giugno 1984, n. 5697, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio 1984, avrà luogo in Roma il giorno 14 novembre 1984 presso l'hotel Ergife, via Aurelia, 619.

I candidati dovranno presentarsi nella sede sopraindicata, muniti del documento legale di identità indicato nella domanda, alle ore appresso indicate.

I candidati i cui cognomi iniziano con le lettere:

A B C .	alle ore 8
D E F .	» » 10
G H I K L M .	» » 12
N O P .	» » 14
Q R S .	» » 16
T U V Z	» » 17

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

(4997)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario e sedi di esame della prova scritta del concorso, per esami e titoli, a centottantasette posti di direttore didattico.

La prova scritta del concorso a centottantasette posti di direttore didattico in prova (decreto ministeriale 20 aprile 1984) avrà luogo in Roma il 29 novembre 1984. Le sedi relative alla prova scritta sono le seguenti:

liceo classico « Virgilio », lungotevere dei Tebaldi, 17: candidati i cui cognomi iniziano con le lettere dalla A alla C;

liceo classico « Augusto », via Gela, 14: dalla lettera D alla lettera L;

liceo classico « G. Cesare », corso Trieste, 48: dalla lettera M alla lettera R;

istituto tecnico « L. B. Alberti », via della Civiltà del Lavoro, 4: dalla lettera S alla lettera Z.

Per il personale femminile coniugato, l'iniziale è quella del cognome di nascita.

Tutti i candidati sono ammessi alla prova scritta, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

L'ingresso alle sedi è fissato alle ore 7,45.

(5062)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica al concorso pubblico, per titoli, a due posti di commesso nel ruolo della carriera ausiliaria del personale dell'amministrazione centrale. (Concorso pubblicato nel supplemento ordinario - concorsi - n. 1 alla « Gazzetta Ufficiale » n. 228 del 20 agosto 1984).

Nello schema di domanda allegato al bando di concorso citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 12 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: « ... chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, *per esami*, a due posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale. », leggasi: « ... chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, *per titoli*, a due posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale. ».

(5027)

CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO

Concorso pubblico, per esami, ad un posto nella qualifica di assistente tecnico del ruolo tecnico presso l'ufficio gestione del patrimonio immobiliare.

E' indetto ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e del vigente regolamento organico del personale, un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto di assistente tecnico del ruolo tecnico.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti:

a) diploma di geometra;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge; si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo della Cassa.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, devono essere presentate o fatte pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione generale della Cassa nazionale del notariato - Ufficio del personale - Roma - Via Flaminia, 160 - c.a.p. 00196, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data della domanda è stabilita dal timbro di accettazione della raccomandata apposto dall'ufficio postale. Non si terrà comunque conto delle domande che dovessero pervenire oltre il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli esami si svolgeranno in Roma, nei giorni e nei locali che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno due prove scritte ed una orale che verteranno sugli argomenti indicati nel programma di esame allegato al bando di concorso.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la Direzione generale - Ufficio del personale - Via Flaminia, 160 - Roma.

(5035)

Concorso pubblico, per esami, a quattro posti nella qualifica di assistente del ruolo amministrativo, riservato a coloro che sono in possesso del diploma di ragioniere.

E' indetto ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e del vigente regolamento organico del personale, un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di quattro posti di assistente del ruolo amministrativo.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti:

a) diploma di ragioniere;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge; si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo della Cassa.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, devono essere presentate o fatte pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione generale della Cassa nazionale del notariato - Ufficio del personale - Roma - Via Flaminia, 160 - c.a.p. 00196, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data della domanda è stabilita dal timbro di accettazione della raccomandata apposto dall'ufficio postale. Non si terrà comunque conto delle domande che dovessero pervenire oltre il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli esami si svolgeranno in Roma, nei giorni e nei locali che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno due prove scritte ed una orale che verteranno sugli argomenti indicati nel programma di esame.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la Direzione generale - Ufficio del personale - Via Flaminia, 160 - Roma.

(5036)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1984, n. **36**.

Norme concernenti l'igiene e sanità pubblica ed il servizio farmaceutico.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 82 *del 27 luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Capo I

Art. 1.

Le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, non espressamente attribuite alla competenza della Regione e dello Stato, sono esercitate dai comuni, che si avvalgono delle rispettive unità sanitarie locali.

Tali funzioni in particolare concernono:

a) la prevenzione individuale e collettiva;

b) la profilassi delle malattie infettive e diffusive;

c) la promozione ed il coordinamento di indagini epidemiologiche, anche su base locale, e la predisposizione di mappe di rischio negli ambienti di vita e di lavoro;

d) l'attuazione dei programmi di educazione sanitaria;

e) la tutela igienico-sanitaria della produzione, manipolazione, commercio, trasporto, lavorazione, vendita e somministrazione delle sostanze alimentari e bevande, nonché l'impiego di additivi, coloranti, surrogati e succedanei, nonché la consulenza dietetica per le mense scolastiche;

f) la tutela dell'ambiente di vita e di lavoro contro i fattori di inquinamento delle acque, del suolo, del sottosuolo e dell'aria compreso l'inquinamento da rumore e da radiazioni ionizzanti;

g) la verifica di compatibilità di piani regolatori, degli strumenti urbanistici, di progetti di costruzione e di ristrutturazione di insediamenti civili e produttivi, con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e della difesa della pubblica salute;

h) la tutela delle condizioni igieniche degli edifici, in relazione alle diverse utilizzazioni, ai fini della loro agibilità ed abitabilità;

i) la polizia mortuaria;

l) la tutela igienico-sanitaria degli stabilimenti termali e di quelli di produzione delle acque minerali e artificiali;

m) la tutela ed il controllo dell'approvvigionamento idrico;

n) la vigilanza igienico-sanitaria sulla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi;

o) gli accertamenti e le certificazioni medico-legali, con esclusione di quelli concernenti le condizioni del personale delle Forze armate, di Corpi di polizia, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

p) ogni accertamento di idoneità o di inidoneità, previsto dalle leggi vigenti;

q) il controllo sull'esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie;

r) l'autorizzazione ed il controllo di ogni forma di pubblicità in materia sanitaria.

Per le funzioni concernenti la tutela ecologica speciale in relazione ai punti *e*), *f*), *g*), *l*), *m*) ed *n*), i comuni e le UU.SS.LL., per quanto di competenza sono tenute a inoltrare alla giunta regionale - settore ecologia, la relazione tecnica-semestrale di rilevazione, redatta in base alle disposizioni ministeriali ed alle direttive comunitarie.

Art. 2.

Sono delegate ai comuni, che le esercitano tramite le unità sanitarie locali:

a) le funzioni delegate dallo Stato alle regioni ai sensi dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, incluse quelle relative all'approvvigionamento dei prodotti biologici e medicamentosi, sieri, vaccini, allergeni, destinati alla profilassi delle malattie infettive e diffusive, sia dell'uomo che degli animali;

b) le funzioni in materia di idoneità delle acque alla balneazione, demandate alla competenza regionale dall'art. 4, lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470;

c) le funzioni in materia di igiene degli alimenti e delle bevande, demandate alla competenza regionale dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.

Le unità sanitarie locali trasmettono alla giunta regionale:

una relazione annuale sull'andamento delle funzioni delegate;

copia degli atti definitivi emanati nell'esercizio delle funzioni delegate;

ogni informazione richiesta per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo.

In caso di perdurante ingiustificato ritardo ovvero di omissione della emanazione di singoli atti inerenti l'esercizio delle funzioni delegate, la giunta regionale, previa diffida, provvede in sostituzione.

Art. 3.

In materia di igiene e sanità pubblica il sindaco adotta i provvedimenti autorizzativi, prescrittivi e di concessione, ivi compresi quelli già demandati al medico provinciale e all'ufficiale sanitario ed emana le ordinanze contingibili e urgenti.

L'attività istruttoria, tecnica e amministrativa è espletata dal servizio di igiene e sanità pubblica dell'unità sanitaria locale.

Art. 4.

I provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica, non riservati alla competenza dello Stato o che la presente legge non riservi alla competenza degli organi regionali o del sindaco, sono adottati dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.

I regolamenti locali di igiene e sanità pubblica vengono adottati dai consigli comunali.

Art. 5.

L'attività istruttoria, propositiva ed esecutiva, preordinata all'esercizio delle funzioni trasferite o delegate con la presente legge, nonché l'esercizio della vigilanza connessa alle funzioni stesse, sono espletati, nell'ambito dell'unità sanitaria locale, dal servizio di igiene pubblica, prevenzione sul territorio, educazione sanitaria, medicina legale, igiene e sicurezza del lavoro

Nei comuni che comprendono più unità sanitarie locali, le funzioni di igiene e sanità pubblica che afferiscano, per motivi strutturali e funzionali, all'intero territorio comunale, sono esercitate tramite il servizio di igiene pubblica di una unità sanitaria locale compresa nello stesso territorio, individuata dal consiglio comunale.

Il personale addetto alle funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo, assume, limitatamente ai compiti cui è destinato, la qualifica di ufficio o agente di polizia giudiziaria.

Art. 6.

Il responsabile del servizio di igiene pubblica sovrintende alle attività volte ad assicurare l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, secondo le direttive del comitato di gestione, e disciplina l'impiego del personale addetto al servizio stesso.

Il responsabile del servizio propone al sindaco o al comitato di gestione l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza in materia di igiene.

Il responsabile del servizio, inoltre, è tenuto a richiedere al presidente della giunta regionale o al sindaco l'emanazione dei provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della pubblica sa-

lute; nelle more dell'adozione dei relativi provvedimenti formali, è tenuto ad attivare tutti gli interventi indispensabili ad assicurare la pubblica incolumità, che cessano di avere efficacia se non sono seguiti, entro sette giorni, dal provvedimento formale di cui al precedente comma.

Per l'espletamento dei compiti attribuiti al servizio di igiene pubblica, il responsabile può avvalersi dell'opera dei sanitari convenzionati con l'unità sanitaria locale, nei modi ed entro i limiti previsti dalle rispettive convenzioni.

Art. 7.

Compatibilmente con l'esigenza di assicurare l'assolvimento dei compiti istituzionali, i presidi e servizi delle unità sanitarie locali possono effettuare prestazioni ed eseguire accertamenti e indagini per conto e nell'interesse di terzi richiedenti, inerenti l'igiene pubblica e la medicina legale.

La giunta regionale stabilisce le prestazioni, gli accertamenti e le indagini che, oltre i casi previsti dalla legge, possano essere effettuati in favore di terzi richiedenti e fissa le tariffe a carico degli stessi, nonché le modalità di riscossione e destinazione delle somme.

Art. 8.

Gli adempimenti conseguenti a valutazione di ordine tecnico, già demandati al medico provinciale o all'ufficiale sanitario, nelle materie di cui alla presente legge, sono attribuiti al responsabile del servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale.

Il responsabile del servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale sostituisce il medico provinciale e l'ufficiale sanitario in tutti gli organismi, comitati, collegi e commissioni per cui le leggi vigenti prevedano la partecipazione degli stessi in qualità di presidente o componente.

Capo II

Art. 9.

La giunta regionale esercita le funzioni espressamente riservate e attribuite alla competenza regionale.

In particolare, su proposta dell'assessore alla sanità:

a) svolge le funzioni di indirizzo e di coordinamento al fine di assicurare e di verificare, nell'ambito della programmazione regionale, la uniformità degli interventi e delle prestazioni sul territorio in materia di igiene e sanità pubblica;

b) indirizza e coordina le attività di profilassi delle malattie infettive e diffusive e promuove e coordina le indagini epidemiologiche su base regionale locale, anche in applicazione delle direttive statali;

c) coordina e verifica l'esercizio delle funzioni di igiene pubblica esercitate dai comuni e per essi dalle unità sanitarie locali in esecuzione delle direttive sanitarie del Consiglio della Comunità economica europea;

d) indirizza e controlla l'esercizio delle funzioni delegate;

e) coordina l'istituzione e l'organizzazione di corsi di aggiornamento per il personale addetto ai servizi di igiene pubblica delle unità sanitarie locali;

f) emana direttive per il migliore raccordo tecnico-amministrativo tra i servizi di igiene pubblica delle unità sanitarie locali e gli uffici e organismi statali;

g) provvede, valendosi degli uffici regionali e dei presidi e servizi delle unità sanitarie locali, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici sulle malattie, e promuove ogni iniziativa per la migliore conoscenza dello stato sanitario della popolazione regionale;

h) classifica i comuni ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

i) provvede, tramite gli uffici regionali e valendosi dei presidi e servizi delle unità sanitarie locali, alla elaborazione della mappa degli scarichi, dei corsi d'acqua e dei punti di campionamento e di analisi, di cui alla lettera *a*) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470;

l) programma e realizza attività di educazione sanitaria di interesse regionale;

m) predispone direttive per la elaborazione del regolamento di igiene di cui al precedente art. 4, proponendo anche uno schema tipo.

Art. 10.

Il presidente della giunta regionale:

a) emana le ordinanze contingibili e urgenti interessanti il territorio regionale o quello di più comuni;

b) emana gli atti finalizzati alla esecuzione dei provvedimenti adottati dalla giunta regionale ai sensi del precedente articolo;

c) adotta ogni altro provvedimento espressamente attribuitogli dalla legge, che non realizzi l'esercizio di funzioni trasferite o delegate ai sensi della presente legge.

Le funzioni di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente comma possono essere delegate all'assessore alla sanità.

Per l'attività istruttoria e preparatoria, tecnica e amministrativa, preordinata all'emanazione dei provvedimenti di cui al presente articolo, il presidente della giunta regionale si avvale, oltre che degli uffici regionali, dei presidi e servizi delle unità sanitarie locali.

L'esecuzione dei provvedimenti di cui al precedente primo comma è demandata ai sindaci e alle unità sanitarie locali competenti per territorio.

Capo III

Art. 11.

In ciascuna unità sanitaria locale è istituita una commissione sanitaria per l'assolvimento dei compiti di cui alle leggi 30 marzo 1971, n. 118, 27 maggio 1970, n. 382 e 26 maggio 1970, n. 381.

La commissione, nominata dal comitato di gestione, è composta:

dal responsabile del servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale o da altro medico addetto al servizio ovvero, in mancanza, da altro medico dirigente di altro servizio, con funzione di presidente, nonché:

a) da un medico specialista in neuropsichiatria o disciplina equipollente e due medici specialisti in medicina legale e del lavoro, di cui uno designato dalle Associazioni nazionali mutilati ed invalidi civili, aventi per legge la personalità giuridica ed i compiti di rappresentanza della categoria per le funzioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118;

b) da due medici specialisti in oculistica, di cui uno designato dall'Unione italiana ciechi, per le funzioni di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382;

c) da due medici specialisti in otorinolaringoiatria, di cui uno designato dall'Associazione nazionale per l'associazione ai sordomuti, per le funzioni di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell'unità sanitaria locale appartenente a posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il diploma di laurea.

Tutti i sanitari di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma precedente saranno scelti preferibilmente tra i dipendenti del servizio sanitario.

Art. 12.

Avverso gli accertamenti della commissione prevista al precedente articolo, a norma delle leggi nello stesso citate, è ammesso ricorso alla commissione regionale avente sede nel rispettivo capoluogo di provincia.

Nella provincia di Bari sono costituite due commissioni.

Le commissioni regionali, costituite con decreto del presidente della giunta regionale, su deliberazione della stessa, sono composte da un funzionario medico dei ruoli della Regione ovvero del servizio sanitario, con funzioni di presidente, nonché:

a) da due medici specialisti preferibilmente in medicina del lavoro o medicina legale, di cui uno designato dalle Associazioni nazionali mutilati ed invalidi civili, aventi per legge la personalità giuridica ed i compiti di rappresentanza della categoria, da un medico specialista in neuropsichiatria o in disciplina equipollente e da due medici specialisti, di cui uno di area medica ed uno di area chirurgica, preferibilmente iscritti nel ruolo del personale del servizio sanitario, per gli accertamenti di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118;

b) da un direttore di clinica oculistica universitaria o da un medico specialista in oculistica, preferibilmente iscritto nel ruolo del personale del servizio sanitario, ed un medico specialista in oculistica, designato dall'Unione italiana ciechi, per gli accertamenti di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382;

c) da un direttore di clinica otorinolaringoiatria universitaria o da un medico specialista in otorinolaringoiatria, preferibilmente iscritto nel ruolo del personale del servizio sanitario,

ed un medico specialista in otorinolaringoiatria designato dall'Associazione nazionale per l'assistenza ai sordomuti, per gli accertamenti di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo della Regione appartenente a posizione funzionale per il cui accesso è richiesto il diploma di laurea.

Art. 13.

E' fatto rinvio alle leggi statali e regionali per quanto concerne le norme di funzionamento delle commissioni.

Le funzioni di presidente o di competente delle commissioni locali sono incompatibili con quella di presidente o componente delle commissioni regionali.

Per il loro funzionamento e per l'espletamento delle indagini o accertamenti necessari alla decisione dei ricorsi, le commissioni regionali si avvalgono delle strutture delle unità sanitarie locali.

Le unità sanitarie locali possono instaurare convenzioni con quelle viciniori per l'espletamento delle funzioni di cui al precedente art. 11.

Le spese di funzionamento delle commissioni regionali fanno carico al bilancio regionale previa utilizzazione delle somme di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'art. 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

TITOLO II

SERVIZIO FARMACEUTICO

Capo I

Art. 14.

Sono di competenza del sindaco le funzioni amministrative in tema di:

a) autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie, nonché dei dispensari farmaceutici, quando sia vacante la farmacia istituita in pianta organica;

b) autorizzazione all'apertura e all'esercizio di farmacie succursali;

c) autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie, ai sensi degli articoli 129 e 369 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché dell'art. 61 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, dell'art. 12 della legge 2 aprile 1978, n. 475 e dell'art. 3 della legge 28 febbraio 1981, n. 34;

d) decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico;

e) chiusura temporanea dell'esercizio farmaceutico nei casi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;

f) trasferimento delle farmacie nell'ambito della sede.

L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di farmacie succursali è conferita a seguito di concorso per soli titoli, valutati secondo le norme in vigore per i concorsi pubblici. Alla valutazione dei titoli provvede una commissione composta dal responsabile del servizio farmaceutico, presidente, e da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno titolare e l'altro farmacista collaboratore, nominati dal comitato di gestione e scelti da due terne indicate dall'ordine dei farmacisti della provincia.

Art. 15.

Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale:

a) determina l'indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni;

b) eroga l'indennità di residenza ai farmacisti rurali;

c) regolamenta il servizio farmaceutico in ordine alla fissazione dei turni delle farmacie e alla disciplina dell'apertura e chiusura, inclusa la chiusura per ferie annuali, conformemente a quanto disposto dalla legge regionale;

d) dispone la sostituzione temporanea del titolare della farmacia, ai sensi dell'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e dell'art. 11 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 40;

e) esercita ogni altra funzione non riservata allo Stato, alla Regione o al sindaco, esclusa la proposta di modifica della pianta organica, demandata alla competenza dell'assemblea generale.

Art. 16.

Il servizio farmaceutico dell'unità sanitaria locale volge i seguenti compiti:

a) attività di educazione sanitaria sul farmaco ed attuazione dei piani di informazione scientifica predisposti dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 31 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) attività istruttoria tecnica e amministrativa nelle materie di competenza degli organi dell'unità sanitaria locale;

c) controllo sui medicinali e sul restante materiale sanitario utilizzati da ospedali, presidi e servizi dell'unità sanitaria locale;

d) prelievo di medicinali e materiale sanitario per i controlli con i mezzi e le modalità previste dalla vigente normativa;

e) controllo sulla corretta applicazione dell'accordo nazionale con valutazione tecnico-farmacologica della ricettazione medica e rilevazioni anche statistiche sulle prescrizioni dei medicinali;

f) stesura della relazione annuale, da sottoporre al comitato di gestione, sull'andamento della spesa farmaceutica convenzionata e sul consumo dei medicinali e del restante materiale sanitario presso gli ospedali, i presidi e i servizi dell'unità sanitaria locale.

Art. 17.

L'accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie e per l'assistenza farmaceutica nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è vincolante per le unità sanitarie locali anche per quanto attiene le modalità e gli strumenti di verifica della sua corretta applicazione.

Art. 18.

La vigilanza ed il controllo sulle farmacie aperte al pubblico sono esercitate normalmente dal servizio farmaceutico dell'unità sanitaria locale, oltre che dal servizio di igiene pubblica per la rispettiva competenza.

Inoltre, tutte le farmacie devono essere ispezionate almeno una volta ogni biennio. Le ispezioni sono effettuate da due funzionari dell'unità sanitaria locale, di cui un farmacista del servizio farmaceutico e un medico del servizio di igiene pubblica, e da un farmacista titolare designato dall'ordine dei farmacisti della provincia. Delle ispezioni deve redigersi processo verbale da trasmettere al sindaco ed al comitato di gestione per i provvedimenti di propria competenza. Copia del suddetto verbale viene, inoltre, inviato alla Regione.

Art. 19.

Il rilascio dell'autorizzazione alla gestione provvisoria di una farmacia è preceduto da un avviso, indicante la sede da conferire in via provvisoria e il termine di trenta giorni entro il quale devono essere presentate le istanze al presidente della unità sanitaria locale.

L'avviso è pubblicato all'albo dei comuni compresi nell'unità sanitaria locale e dell'ordine provinciale dei farmacisti per tutto il periodo utile per la presentazione delle domande.

Nel caso siano state presentate più domande, è compilata una graduatoria di merito dei candidati sulla base dei titoli presentati, da valutarsi secondo i criteri validi ai fini del concorso. Alla formulazione della graduatoria provvede il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, previa valutazione dei titoli con i criteri indicati per il pubblico concorso effettuata da una commissione composta dal responsabile del servizio farmaceutico, presidente, e da due farmacisti, esercenti in farmacia, di cui uno titolare e l'altro farmacista collaboratore, nominati dal comitato di gestione e scelti da due terne indicate dall'ordine dei farmacisti della provincia.

Art. 20.

L'autorizzazione alla gestione provvisoria di una farmacia non di nuova istituzione è subordinata al soddisfacimento da parte del gestore provvisorio degli obblighi di cui all'art. 110 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, a favore del precedente gestore o dei suoi eredi.

Capo II

Art. 21.

La giunta regionale, avvalendosi degli uffici e servizi regionali, su proposta dell'assessore alla sanità:

a) vigila sull'espletamento del servizio farmaceutico;

b) adotta i provvedimenti in merito alla pianta organica delle farmacie;

c) cura l'espletamento dei concorsi per il conferimento delle farmacie vacanti e di nuova istituzione.

Art. 22.

L'assemblea dell'unità sanitaria locale, previo parere dei consigli comunali dei comuni facenti parte dell'associazione e dell'ordine dei farmacisti della provincia che dovrà essere dato nel termine massimo di trenta giorni, trascorso il quale il parere si intende senz'altro acquisito con deliberazione da adottarsi entro il mese di ottobre di ciascun anno pari, propone i provvedimenti relativi alla determinazione e alla revisione delle piante organiche delle farmacie dei singoli comuni e all'istituzione di farmacie succursali.

La giunta regionale adotta i provvedimenti di approvazione delle stesse entro il mese di dicembre dello stesso anno.

Decorso il termine di cui al precedente primo comma, il comitato regionale di controllo provvede in via sostitutoria.

Art. 23.

La giunta regionale indice i concorsi provinciali per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione.

La commissione giudicatrice è composta da:

a) un funzionario regionale amministrativo, della massima qualifica funzionale con funzioni di presidente;

b) un professore universitario della facoltà di farmacia docente in disciplina a indirizzo farmacologico, chimico-farmaceutico o tecnico-farmaceutico;

c) due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, scelti su due terne, una di farmacisti titolari e una di farmacisti non titolari, proposte dall'ordine provinciale dei farmacisti;

d) un funzionario del ruolo della Regione ovvero del servizio sanitario, farmacista.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo del ruolo della Regione, di livello funzionale non inferiore al settimo.

La giunta regionale nomina le commissioni e approva le graduatorie.

La nomina dei vincitori è disposta con decreto del presidente della giunta regionale.

Alla corresponsione della indennità a favore dei componenti delle commissioni giudicatrici ed alla liquidazione delle altre spese provvede la giunta regionale secondo quanto previsto dalla legge regionale 15 febbraio 1973, n. 3. Il limite massimo della indennità di funzione prevista è aumentata del 100%. Detta indennità spetta a tutti i componenti e al segretario della commissione anche in deroga al principio della omnicomprensività.

Capo III

Art. 24.

Allo scopo di assicurare i livelli assistenziali adeguati e per la necessità di contenere i costi connessi all'utilizzazione del farmaco, il comitato di gestione di ciascuna unità sanitaria locale adotta, sulla base di un prontuario terapeutico predisposto dalla giunta regionale, un elenco di specialità medicinali e prodotti galenici relativo ai farmaci da impiegare presso ospedali, presidi e servizi dipendenti.

L'unità sanitaria locale provvede all'approvvigionamento dei vaccini necessari per le vaccinazioni obbligatorie nonchè dei sieri, secondo programmi concordati tra la Regione e il Ministero della sanità, ai sensi dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 25.

L'acquisto, la cessione a qualsiasi titolo e la somministrazione di sostanze stupefacenti o psicotrope sono disciplinati dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni.

La terza sezione del buono acquisto deve essere inviata al responsabile del servizio farmaceutico dell'unità sanitaria locale, che trasmette all'assessorato regionale alla sanità il riepilogo trimestrale indicante la qualità e quantità delle sostanze acquistate.

Art. 26.

L'unità sanitaria locale può avvalersi della collaborazione delle farmacie comunali e di quelle private per la realizzazione di programmi di medicina preventiva, di informazione e di educazione sanitaria e per le valutazioni di ordine statistico-epidemiologico in materia sanitaria, nonchè per ogni altra finalità indicata dall'accordo nazionale.

Art. 27.

L'unità sanitaria locale può acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche, il materiale sanitario e il materiale di medicazione per la distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui sono titolari e per l'impiego negli ospedali, negli ambulatori e in tutti gli altri presidi sanitari.

Gli acquisti di detti medicinali e del restante materiale sanitario sono effettuati secondo le norme della legge regionale 16 gennaio 1981, n. 8.

TITOLO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 28.

Le disposizioni di cui ai precedenti titoli entrano in vigore dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 29.

Alla data di cui al precedente articolo:

a) sono soppressi gli uffici comunali di igiene, nonchè i consorzi intercomunali per le relative funzioni, con conseguente cessazione della individualità giuridica;

b) sono soppressi gli uffici dei medici provinciali;

c) sono soppressi i comitati provinciali antimalarici, con conseguente cessazione della individuazione giuridica;

d) sono soppressi i consorzi provinciali antitubercolari, con conseguente cessazione della individualità giuridica. I presidi ed i servizi già dipendenti dagli stessi sono trasferiti ai comuni ove abbiano sede e attribuiti alle unità sanitarie locali nel cui ambito siano compresi.

Fino all'entrata in vigore del piano sanitario regionale, le unità sanitarie locali nel cui ambito ricadano i presidi ed i servizi detti sono tenute, previa intesa sulle modalità, ad assicurare le prestazioni relative alle funzioni già dei soppressi centri provinciali antitubercolari alle unità sanitarie locali aventi sede nei rispettivi ambiti provinciali. Le stesse unità sanitarie locali, nel quadro della piena utilizzazione dei presidi sanitari, in relazione alle capacità operative ed alle idoneità tecniche e funzionali possedute, ferme le prestazioni dovute, potranno attribuire ulteriori compiti;

e) i laboratori provinciali di igiene e profilassi sono trasferiti ai comuni capoluogo di provincia e attribuiti alle unità sanitarie locali, nel cui ambito territoriale abbiano sede. Fino all'entrata in vigore del piano sanitario regionale, le unità sanitarie locali aventi sede nei rispettivi ambiti provinciali potranno avvalersi degli stessi per le funzioni ed i compiti già attribuiti dalle leggi in vigore. I laboratori svolgeranno altresì i compiti ad essi assegnati dalla legge regionale 21 maggio 1975, numero 42.

Il riparto del fondo sanitario regionale terrà conto nelle spese di gestione dei presidi di cui alle lettere *d*) ed *e*) del precedente comma dei servizi effettivamente prestati;

f) è soppresso il consorzio provinciale per la lotta contro il diabete di Bari, con conseguente cessazione della individualità giuridica.

Art. 30.

I dipendenti regionali di ruolo in servizio presso gli uffici del medico provinciale alla data di cui al precedente art. 28, unitamente a quelli degli stessi uffici di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 21, nonchè i funzionari medici regionali, hanno titolo all'iscrizione nei ruoli normativi regionali del Servizio sanitario nazionale, e vi sono trasferiti, salvo che entro centoventi giorni dalla suddetta data rivolgano al presidente della giunta regionale domanda per mantenere la propria posizione nel ruolo organico del personale regionale.

Essi sono assegnati, con provvedimento della giunta regionale, all'unità sanitaria locale nel cui ambito insiste l'ufficio presso cui prestavano servizio, ovvero ad altra unità sanitaria

locale, ricompresa nello stesso ambito provinciale, in relazione ad obiettive carenze di personale di analoga qualifica nella stessa e previo assenso degli interessati alla diversa destinazione.

Art. 31.

Il personale addetto agli uffici, enti e presidi di cui al precedente art. 29 è trasferito, dalla data prevista nell'art. 28, al servizio sanitario ed è utilizzato presso l'unità sanitaria locale nel cui ambito territoriale sia ubicato il presidio o l'ufficio già di appartenenza, con priorità, per il personale proveniente dai soppressi uffici dei medici provinciali e di igiene dei comuni, nel servizio di igiene pubblica di cui alla lettera *a*) del n. 1) del primo comma dell'art. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51, fatto salvo quanto previsto dall'articolo precedente.

Il personale stesso, da individuare a norma degli articoli 32, 67 e 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è iscritto nel ruolo nominativo nazionale del servizio sanitario a norma della legge regionale 2 marzo 1981, n. 21.

Al personale trasferito si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché nel decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1983, n. 348.

Art. 32.

Sono soppressi dalla data di cui al precedente art. 28:

a) le commissioni di cui all'art. 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475;

b) le commissioni provinciali di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati in case di cura private, previste dall'art. 8 della legge 14 febbraio 1904, n. 36;

c) le commissioni di vigilanza sui befotrofi, sulle case di refezione e sugli altri istituti che provvedono all'assistenza agli illegittimi, prevista dall'art. 17 del regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798;

d) le commissioni provinciali per la disciplina e lo sviluppo dei servizi trasfusionali di cui alla legge 14 luglio 1967, numero 592;

e) la commissione regionale per il servizio di pronto soccorso di cui all'art. 10 della legge regionale 7 giugno 1975, n. 49, modificata dalla legge regionale 9 marzo 1976, n. 10;

f) il comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze di cui agli articoli 90 e 91 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Le funzioni già esercitate dalle commissioni di cui alla lettera *a*) del precedente comma sono attribuite alla competenza del comitato di gestione di ciascuna unità sanitaria locale.

Le funzioni di vigilanza già degli organi di cui alle lettere *b*) e *c*) sono esercitate dal servizio di igiene pubblica di ciascuna unità sanitaria locale.

Le funzioni consultive già svolte dagli altri organi soppressi sono espletate dal consiglio tecnico degli operatori di ciascuna unità sanitaria locale, previsto dall'art. 43 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51. Il consiglio tecnico può essere integrato da esperti ove l'esercizio delle dette funzioni esiga apporti professionali specifici.

Art. 33.

Fino alla costituzione delle commissioni di cui agli articoli 11 e 12, che deve avvenire entro novanta giorni dal termine previsto nell'art. 28, rimangono in funzione le attuali commissioni locali e regionali in attività.

Scaduto il termine di cui al precedente comma, la giunta regionale dispone l'aggregazione provvisoria delle unità sanitarie locali che non abbiano provveduto a quelle viciniori.

I compensi dovuti ai componenti delle commissioni di cui agli articoli 11 e 12 sono stabiliti, fino a successiva normativa, in lire duemila per ogni caso definito oltre al gettone di presenza per ogni seduta di lire diecimila.

Art. 34.

Le funzioni esercitate dalla Regione in materia di riabilitazione sono conservate transitoriamente, alla competenza della stessa fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino del settore.

La Regione può avvalersi della consulenza tecnica dei servizi e del personale delle unità sanitarie locali.

Art. 35.

Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto al cap. 03604 « Finanziamento della spesa sanitaria, degli enti, UU.SS.LL. e organismi eroganti l'assistenza sanitaria. Finanziamento della spesa conseguente a convenzioni per l'assistenza sanitaria e riabilitativa. Finanziamento della spesa per l'assistenza ospedaliera in forma indiretta F.S.R. » della parte 2 - Spesa - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984, approvato con legge regionale 19 aprile 1984, n. 18.

Per gli esercizi successivi si farà fronte con le rispettive leggi di bilancio.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 20 luglio 1984

TRISORIO LIUZZI

(4319)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1984, n. **50.**

Delega dell'esercizio delle funzioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 22 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la presente legge:

Art. 1.

Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative, già trasferite o delegate alla Regione e indicate dagli articoli 11 e seguenti della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente a tutte le opere pubbliche e di pubblica utilità da eseguire nei rispettivi territori comunali da qualunque soggetto, comprese quelle da realizzare nei piani di zona per l'edilizia popolare ed economica e nelle aree localizzate ai sensi dell'art. 51 della citata legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché nei piani per gli insediamenti produttivi.

Sono altresì delegate ai comuni, oltre a quelle ad essi attribuite dall'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni amministrative di competenza della Regione concernenti le occupazioni temporanee e di urgenza ed i relativi atti preparatori attinenti alle opere di cui al precedente comma da eseguire nel territorio comunale da parte di qualunque soggetto.

L'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo spetta ai sindaci dei comuni interessati.

Art. 2.

Le operazioni di cui agli articoli 7 e 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, preordinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, rientranti nelle materie trasferite alla Regione da parte di qualunque soggetto, nonché quelle connesse alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi, sono autorizzate dai comuni nel cui ambito ricadono le opere stesse.

Il provvedimento che autorizza l'esecuzione delle misure e dei rilievi e la redazione degli stati di consistenza è emanato dal sindaco del comune interessato e deve contenere anche la nomina dei tecnici incaricati, che possono essere scelti tra i funzionari dell'ente che procede alle operazioni medesime, se trattasi di ente pubblico.

Per le operazioni dichiarate urgenti ed indifferibili, la redazione dello stato di consistenza deve avvenire con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Al proprietario ed al conduttore o possessore dell'immobile da occupare deve essere rilasciata copia del verbale di consistenza e di presa in possesso.

Il soggetto espropriante può provvedere alle pomunicazioni ed alle notifiche di tutti i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione d'urgenza ed espropriative anche a mezzo di messo comunale.

Per l'espropriante di aree ricadenti nell'ambito di piani di zona per l'edilizia popolare ed economica, dei piani per insediamenti produttivi definitivamente approvati, non è necessaria la procedura di cui all'art. 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 3.

Per gli attraversamenti e gli spostamenti che interessino opere dichiarate urgenti ed indifferibili e per le quali sia stata disposta l'occupazione temporanea e d'urgenza delle aree occorrenti, si applica la disposizione dell'art. 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Entro lo stesso termine ed alle stesse condizioni di cui al primo comma della predetta legge e comunque prima dell'appalto di opere pubbliche, gli enti che ne hanno la competenza devono pronunciarsi sulle richieste di rimozione dai vincoli di qualsiasi natura che, comunque, possano ostacolare l'inizio delle opere.

Nel caso in cui il parere di cui ai precedenti commi spetti alla Regione esso è rilasciato con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 4.

I provvedimenti amministrativi relativi alle funzioni delegate, limitatamente alle autorizzazioni di occupazione temporanea e di urgenza, alla determinazione delle indennità provvisorie di esproprio, alla pronuncia di esproprio ed allo svincolo delle indennità depositate, saranno comunicati alla Regione e pubblicati per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione medesima.

Art. 5.

E' delegata al comune competente per territorio l'emanazione del formale provvedimento di vincolo previsto dall'art. 14 della legge 28 luglio 1967, n. 641 e dal quinto comma dell'art. 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

Il provvedimento suddetto è adottato dal sindaco del comune interessato.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 3 *luglio* 1984 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 7 *agosto* 1984.

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1984, n. **51.**

Modificazioni alla legge regionale 6 settembre 1982, n. 73, concernente interventi di preformazione professionale e per l'inserimento al lavoro delle persone handicappate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 22 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la presente legge:

Art. 1.

Nell'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 6 settembre 1982, n. 73, è soppressa la frase: «... unitamente ad una relazione sull'attività e sui risultati dell'anno precedente».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 8 della legge regionale 6 settembre **1982, n. 73,** è sostituito dal seguente:

«Le unità sanitarie locali presentano alla giunta regionale, al termine del programma annuale di attività, una relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti unitamente al rendiconto delle spese sostenute».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 3 *luglio* 1984 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 7 *agosto* 1984.

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1984, n. **52.**

Trattamento previdenziale del personale regionale proveniente dall'ex Ente Maremma.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 22 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la presente legge:

Art. 1.

L'iscrizione all'I.N.A.D.E.L., ai fini previdenziali del personale assegnato alla regione Toscana ai sensi dell'art. 6 della legge 30 aprile 1976, n. 386, ha effetto dal 21 dicembre 1977, data di decorrenza dell'inquadramento nel ruolo unico regionale ai sensi della legge regionale 29 maggio 1980, n. 79, e pertanto cessano i rapporti previdenziali di cui all'ordinamento dell'ente di provenienza.

Di conseguenza la regione Toscana deve estinguere la polizza relativa all'indennità di cui all'ordinamento di provenienza accesa presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni (I.N.A.), con gli accantonamenti proseguiti fino al 31 dicembre 1980, a norma di quanto disposto dall'art. 22 della legge regionale 18 ottobre 1977, n. 72.

L'I.N.A. corrisponde al personale assicurato, tramite la regione Toscana, le somme dovute sulla base dei servizi coperti dalla suddetta polizza ai fini di previdenza.

Art. 2.

Il personale di cui al precedente articolo ha facoltà di chiedere alla regione Toscana l'immediata liquidazione delle somme accreditate dall'I.N.A., versando alla Regione stessa un importo corrispondente all'indennità premio di servizio, determinato secondo le disposizioni dell'I.N.A.D.E.L., per il periodo dal 21 dicembre 1977 al 31 dicembre 1980, sulla base della posizione economica in atto alla data del 31 dicembre 1980. In tal caso è esclusa la ricongiunzione a qualunque titolo dei periodi di servizio presso l'ente di provenienza, ai fini dell'indennità di fine rapporto a carico della Regione.

Il predetto personale, in alternativa a quanto disposto dal comma precedente, ha facoltà di chiedere alla Regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge che i periodi già riconosciuti utili ai fini del preesistente trattamento di fine rapporto siano riconosciuti utili ai fini del trattamento previdenziale previsto per i dipendenti regionali dalla legge regionale 10 maggio 1982, n. 35. In tal caso la Regione trattiene sulle somme accreditate dall'I.N.A., incamerandolo in apposito capitolo di sopravvenienze attive, l'importo corrispondente all'indennità premio di servizio determinato secondo le disposizioni dell'I.N.A.D.E.L. per il periodo dal 21 dicembre 1977 al 31 dicembre 1980, sulla base della posizione economica in atto al 31 dicembre 1980 (*).

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli effetti della ricongiunzione dei servizi ai fini del tratta-

---

(*) Questo comma è stato sostituito con la legge regionale 13 agosto 1984, n. 53, di seguito pubblicata.

mento previdenziale di cui alla legge regionale 10 maggio 1982, n. 35, è fatto fronte con la disponibilità del cap. 00280 del bilancio di previsione 1984, che presenta la necessaria disponibilità.

Al finanziamento degli oneri di spesa di cui sopra per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

L'importo delle indennità di anzianità liquidate dall'I.N.A. è introitato in apposito capitolo del bilancio 1984 con la seguente denominazione: « Indennità di anzianità liquidate dall'I.N.A. in favore del personale proveniente dall'Ente Maremma ».

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'erogazione al personale proveniente dall'Ente Maremma delle indennità di anzianità maturate ai sensi dell'ordinamento di provenienza sono imputati ad apposito capitolo del bilancio 1984 con la seguente denominazione: « Spese per la sistemazione del trattamento previdenziale del personale trasferito alla Regione dal disciolto Ente Maremma ».

Art. 4.

Gli stati di previsione, di competenza e di cassa, della parte entrata e della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1984 sono così modificati, per analogo importo:

(*Omissis*).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 3 *luglio* 1984 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 7 *agosto* 1984.

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1984, n. 53.

Modifica dell'art. 2, comma secondo, della legge regionale 13 agosto 1984, n. 52, in materia di trattamento previdenziale del personale proveniente dall'ex Ente Maremma.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 22 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la presente legge:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 13 agosto 1984, n. 52, è sostituito dal seguente:

« Il predetto personale, in alternativa a quanto disposto dal comma precedente, ha facoltà di chiedere alla Regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che i periodi già riconosciuti utili ai fini del preesistente trattamento di fine rapporto siano riconosciuti utili ai fini del trattamento previdenziale previsto per i dipendenti regionali dalla legge regionale 10 maggio 1982, n. 35. In tal caso la Regione trattiene sulle somme accreditate dall'I.N.A., incamerandolo in apposito capitolo di sopravvenienze attive, l'importo corrispondente all'indennità premio di servizio determinato secondo le disposizioni dell'I.N.A.D.E.L., sulla base della posizione economica in atto al 31 dicembre 1980, per i periodi ai quali si riferisce l'indennità di anzianità liquidata dall'I.N.A. ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 10 *luglio* 1984 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 7 *agosto* 1984.

(4889)

Avviso di rettifica alla legge regionale 7 maggio 1984, n. 27: « Norme transitorie per l'adeguamento dei criteri di erogazione dell'assistenza agli orfani dei lavoratori per l'anno 1984 ». (Legge pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 26 del 16 maggio 1984 e riprodotta nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 220 del 10 agosto 1984).

L'art. 2 della legge regionale citata in epigrafe viene sostituito dal seguente:

Art. 2 - *Assistenza economica.* — Ai nuclei composti da genitore superstite ed un solo orfano sono erogati assegni di assistenza economica secondo i livelli di reddito e nelle misure seguenti:

Reddito Mensile	Reddito Annuo	Assegno Mensile	Assegno Annuo
0	0	345.000	4.140.000
da L. 1	da L. 1		
a L. 191.700	a L. 2.492.100	277.000	3.324.000
da L. 191.701	da L. 2.492.101		
a L. 265.000	a L. 3.445.000	180.000	2.160.000
da L. 265.001	da L. 3.445.001		
a L. 345.000	a L. 4.485.000	128.000	1.536.000
da L. 345.001	da L. 4.485.001		
a L. 792.600	a L. 9.511.200	43.000	516.000

Il limite di reddito per l'ammissione all'assistenza economica di L. 9.511.200 è aumentato di L. 516.000 annue per ogni orfano oltre il primo.

Le misure degli assegni sono aumentate di L. 516.000 annue per ogni orfano oltre il primo.

(4890)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla dàta di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227